



AIPG

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense - Roma

Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense

*Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica
in ambito Civile e Penale, adulti e minorile*

Cause di Nullità Matrimoniale: aspetti psicologico-giuridici

Tesi di: Dott.ssa Loredana Stambè

Roma Anno 2010

PRESENTAZIONE

Le cause di nullità matrimoniale richiedono conoscenze di natura giuridica, psicologica, psichiatrica, con significativi collegamenti alla antropologia, filosofia e tradizione cristiana.

La complessità ed ampiezza del tema trattato è tale per cui l'inquadramento offerto non ha la pretesa di essere esaustivo, ma semplicemente esemplificativo o, a tratti, argomentativo, arrivando a fare alcune sintesi ma anche offrendo i margini per ulteriori riflessioni, collegamenti, e spunti di ricerca.

I personali ringraziamenti vanno ai docenti del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense presso l'AIPG, per la competenza e professionalità dimostrata unitamente alla passione e determinazione nel presentare aspetti complessi e di notevole spessore documentale, resi maggiormente comprensibili grazie a riferimenti pratico-esperienziali: i contenuti del corso hanno agevolato la scelta da parte mia del tema in questione che, per quanto non sia stato trattato direttamente nel corso medesimo, ho riscontrato avere notevoli affinità con i procedimenti di cognizione che si celebrano nei tribunali civili italiani.

Esprimo, infine, il personale compiacimento ed interesse nell'aver approfondito un argomento non affrontato durante le lezioni, nell'ottica a maggior ragione di far coincidere l'oggetto della tesi con quanto sarebbe rimasto altrimenti per me sconosciuto, e rivelatosi ulteriore fonte di apprendimento e gradito motivo di studio.

Dott.ssa Loredana Stambè

SOMMARIO

<i>Introduzione generale</i>		5
CAPITOLO	MATRIMONIO CANONICO	
PRIMO		
1.1.	Fonti	6
1.2.	Forma giuridica	7
1.3.	Matrimonio come sacramento	7
1.4.	Requisiti	8
1.5.	Fini	8
1.6.	Proprietà	9
1.7.	Elementi essenziali	9
1.8.	"Favor matrimonii"	10
1.9.	Matrimonio come diritto	11
1.10.	Impedimenti	11
1.11.	Difetti e vizi	19
1.12.	Rilievi conclusivi	22
CAPITOLO	ASPETTI PSICOLOGICI E PSICHIATRICI DEL CONSENSO	
SECONDO	MATRIMONIALE	
2.1	Libertà e struttura dell'atto umano	23
2.2.	Capacità di consenso	29
2.3.	Maturità e matrimonio canonico	30
2.4.	Immaturità psicoaffettiva e consenso matrimoniale	32
2.5.	Disturbi transitori e condizioni esistenziali abnormi	37
2.6.	Rilievi conclusivi	40
CAPITOLO	MOTIVI DI NULLITÀ MATRIMONIALE	
TERZO		
3.1.	Cause che rendono nullo il matrimonio	42
3.2.	Canone 1095 CIC	44
3.3.	Principi generali della nullità matrimoniale	57
3.4.	Rilievi conclusivi	59

CAPITOLO	ASPETTI GIURIDICI E PROCESSUALI NELLA NULLITÀ	
QUARTO	MATRIMONIALE	
4.1.	Processo canonico	60
4.2.	Rilievi di ordine psicologico-psichiatrico circa i principali strumenti probatori	65
4.3.	Intervento del perito	70
4.4.	Rimozione del divieto di passare a nuove nozze	84
4.5.	Rilievi conclusivi	86
<i>Conclusione generale</i>	87
<i>Bibliografia</i>	88
<i>Indice</i>	90

INTRODUZIONE GENERALE

Il presente lavoro intende offrire un inquadramento generale e spunti di riflessione in merito alle cause di nullità matrimoniale, con il sistematico riferimento agli aspetti psicologico-giuridici ed, in particolare, alle ipotesi normative del Codice di diritto canonico.

Dopo aver definito e configurato l'istituto del matrimonio canonico, si procede ad esporre alcuni basilari aspetti psicologici e psichiatrici del consenso matrimoniale, e, di seguito, i motivi di nullità matrimoniale, delineando in conclusione, seppur con ricorrenti collegamenti, gli aspetti processuali che caratterizzano la procedura di annullamento matrimoniale.

CAPITOLO PRIMO

MATRIMONIO CANONICO

Il **matrimonio canonico**¹ è il matrimonio celebrato nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal Codice di diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna. E' il negozio che la Chiesa considera di diritto naturale, elevato a sacramento dallo stesso Codice, sulla base dell'insegnamento di Gesù Cristo.

1.1. FONTI

Il matrimonio ha innanzitutto basi nelle Sacre scritture, ovvero nel diritto divino positivo (o *rivelato*), a partire dalla Genesi fino ad ognuno dei quattro Vangeli. Le Sacre scritture sono completate dalla *Traditio* orale dei Padri della Chiesa, nonché dalle norme di diritto divino naturale (le ultime valide anche per i non cristiani, secondo l'insegnamento di San Tommaso).

Ovviamente il matrimonio trova numerosi e incisivi richiami nel diritto umano ecclesiastico, specialmente con la redazione del Codice di diritto canonico del 1917 e del successivo codice promulgato nel 1983. Se il primo codice non definiva affatto il matrimonio, ritenendo la questione superflua, e si soffermava molto di più sugli aspetti tecnici e giuridici con una impronta fortemente materialistica, di origine medievale, (indice già ne è la collocazione nel codex pio-benedettino dell'istituto matrimoniale, disciplinato, insieme agli altri sacramenti, nel terzo libro, *De rebus*), la riforma del 1983 ha portato ad una riconsiderazione degli aspetti personali e pastorali del matrimonio, definito ora *consortium totius vitae*, ordinato al bene dei coniugi e della prole, fondato su un *foedus*, un patto sacro, tra uomo e donna e qualificato necessariamente (per i battezzati) come sacramento.

Per completare il prospetto delle fonti è utile anche ricordare vari provvedimenti papali in materia matrimoniale, quali il decreto *Ne Temere* (promulgato da Pio X il 2

¹ Adattato da: WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBERA, *Matrimonio canonico*, su: http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_canonico

agosto 1907) sull'estensione della *forma tridentina*; l'enciclica *Casti Connubii* (opera di Pio XI, pubblicata il 31 dicembre 1930) sulla dignità e gli errori del matrimonio; la costituzione dogmatica *Gaudium et Spes* del Concilio Vaticano II; il motu proprio *Matrimonia mixta* (promulgato da Paolo VI il 31 marzo 1970 riguardo i matrimoni interconfessionali); l'istruzione *Dignitas Connubii* (promulgata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi il 25 gennaio 2005) in materia di processo per nullità matrimoniale.

1.2. FORMA GIURIDICA

Dal punto di vista giuridico, come da quello canonico, l'elemento fondamentale del matrimonio è certamente il consenso, ossia l'incontro tra le volontà delle diverse parti, in questo caso dei nubenti. Esso deve essere prestato da soggetti giuridicamente capaci ed in assenza di impedimenti, nella forma prescritta *ad validitatem* dalle norme della Chiesa. Il consenso è elemento imprescindibile e personale, non può essere sostituito né corroborato da alcuna potestà umana (can. 1057). Un consenso mancante, viziato o (in quasi tutti i casi) condizionato determina l'invalidità del negozio.

Il codice presenta oggi il matrimonio come un *contratto consensuale formale*; in passato la definizione però non è sempre stata così pacifica. Oggi si sostiene che il matrimonio sia un negozio che si perfeziona con il semplice consenso²; tuttavia, v'è un aspetto ulteriore che ricopre una sua propria importanza in materia di indissolubilità del vincolo: la consumazione.

1.3. MATRIMONIO COME SACRAMENTO

Secondo la Chiesa non può esistere, fra battezzati, un contratto matrimoniale canonico senza che esso sia sacramento (can. 1055). Il matrimonio è stato elevato a

² Il consenso è uno degli elementi essenziali del matrimonio canonico, e deve essere prestato da entrambi i connubenti con piena capacità. Sebbene possa essere prestato per procura, il consenso originale è insostituibile e deve essere espresso direttamente dalla persona interessata. Se nel diritto civile, il matrimonio non può essere sottoposto a condizione, nel diritto canonico è prevista una possibilità di condizione, ma solo su situazioni assolutamente incerte e non future (pena l'invalidità), bensì passate o presenti.

sacramento dallo stesso Gesù Cristo, come unione lecita e qualificante, tesa al raggiungimento della grazia divina. L'errore sulla sacramentalità del matrimonio, o la sua volontaria esclusione determinano l'invalidità del negozio stesso. Alla natura sacramentale del matrimonio è legata la sua indissolubilità e l'indisponibilità dei suoi contenuti; tuttavia, riguardo all'indissolubilità è bene notare che solo il matrimonio contratto validamente e consumato secondo natura (*ratum et consummatum*) raggiunge la pienezza del sacramento ed è realmente indissolubile. In mancanza della consumazione infatti è possibile ottenere, a precise norme di legge, la dispensa dal vincolo.

1.4. REQUISITI

I requisiti per contrarre matrimonio nel diritto canonico sono tre:

- *consenso*,
- *capacità giuridica*,
- *forma stabilita*.

Per la validità dell'atto è necessario che entrambi i nubenti pronuncino il loro consenso in costanza di questi tre elementi; se così è l'atto è valido e produttivo dei suoi effetti giuridici secondo il canone 1134. Altrimenti la validità è solo apparente e può essere rivista ex tunc (cioè dall'inizio) in sede processuale con una sentenza di nullità.

1.5. FINI

Per fini si intende gli scopi basilari che l'ordinamento canonico prevede per il negozio; l'esclusione di essi provoca invalidità per difetto o vizio del consenso. Nel codice del 1917 i fini considerati erano tre, uno primario, il *bonum prolis* (la procreazione ed educazione dei figli), e due secondari, *mutuum auditorium* (sostegno morale) e *remedium concupiscentiae* (rimedio del desiderio carnale). Nel codice del 1983 questa gerarchia dei fini è stata abolita; esso riporta come fini del matrimonio il *bonum prolis* ed il *bonum coniugum* (rispetto e sostegno del coniuge nei confronti dell'altro).

I fini si distinguono dalle mere finalità (ovvero i motivi ulteriori che spingono i due soggetti a sposarsi), dato che i nubenti possono tranquillamente celebrare un matrimonio totalmente valido anche se spinti da motivazioni differenti da quelle ispirate dalla Chiesa. E' sufficiente, allo scopo di contrarre matrimonio validamente, che essi non siano disposti, almeno implicitamente, a discostarsi dal modello matrimoniale proposto dalla Chiesa.

1.6. PROPRIETÀ

Proprietà inderogabili del matrimonio sono, secondo il canone 1056, *l'unità e l'indissolubilità*. L'unità corrisponde all'esclusività del vincolo matrimoniale; sono perciò proibite tutte le forme di poligamia (avere più mogli) e poliandria (avere più mariti). Nel caso specifico in cui un infedele poligamo si converta al cattolicesimo, la legge canonica consente che scelga una delle sue mogli, congedando le altre (alle quali deve però sempre il sostentamento). L'indissolubilità consiste nell'unità perpetuata fino alla morte, senza la possibilità che il vincolo sia sciolto per volontà dei coniugi o dell'autorità umana.

Unità ed indissolubilità sono conseguenze dirette della sacramentalità del negozio; esso è unico ed indissolubile per diritto divino e umano. Ne deriva che, non essendo il matrimonio tra infedeli un sacramento, il loro vincolo è unico ed indissolubile nei soli limiti del diritto naturale e di quello civile. Il rapporto tra fedeli acattolici è regolato dal diritto delle Chiese Cristiane Orientali.

1.7. ELEMENTI ESSEZIALI

Gli elementi essenziali, inseparabili dal vincolo perché ne rappresentano la sostanza, sono³:

- *bonum sacramenti*, , riguardante l'indissolubilità del matrimonio,

³ Noti sono i tre *bona* indicati da Sant'Agostino, *bonum sacramenti*, *bonum fidei*, *bonum prolis*, e, aggiunto dal nuovo Codice di Diritto Canonico, il *bonum coniugum* (Cf. Zuanazzi, s.a., 111-112).

- *bonum fidei*, riferito alla mutua esclusività degli atti concernenti la procreazione, includendo anche gli elementi essenziali alla comunione di vita,
- *bonum prolis*, che, nel can. 1055 § 1, interessa non solo la *procreatio* ma anche l'*educatio prolis*.
- *bonum coniugum*, ossia il bene dei coniugi, risultante dall'amore coniugale e dalla donazione reciproca degli sposi, in rapporto ai *bona* tradizionali, ma senza identificarsi con l'uno o l'altro di essi né con la somma di tutti e tre: la loro esclusione certo lo impedisce ma la loro assunzione non lo garantisce.

Il rifiuto di tutti o di uno solo di questi elementi essenziali da parte di anche uno solo dei contraenti provoca l'invalidità del matrimonio per difetto del consenso (è il caso, che vedremo di seguito, della simulazione totale o parziale, can. 1101).

1.8. "FAVOR MATRIMONII"

Ogni matrimonio celebrato nelle forme previste si considera valido fino a prova contraria. Tale prova (che deve essere certa e tale da cancellare ogni dubbio) è un onere di colui che intende dimostrare la nullità del vincolo (can. 1060). Questa presunzione domina l'intero diritto matrimoniale canonico; ad essa si affiancano la presunzione di consumazione in presenza della convivenza dei coniugi (can. 1061, 2) e la presunzione che il "consenso interno" equivale a quello manifestato (can. 1101). Queste presunzioni, unitamente ai canoni 1085, 2 e 1100, costituiscono lo scheletro del "*favor matrimonii*", sistema che per agire necessita solo che il matrimonio esista almeno come fatto giuridico; in tale caso esso si applica ai matrimoni di tutti i cristiani e non cristiani.

Il *favor matrimonii* è una presunzione di validità *iuris tantum*, ovvero valida fino a prova contraria. È tuttavia molto rigoroso e prevale su ogni altra presunzione che lo contrasti; l'unico caso in cui soccombe riguarda lo scioglimento del vincolo in favore della fede nei matrimoni tra infedeli (allorquando uno dei due intenda convertirsi, can. 1180).

1.9. MATRIMONIO COME DIRITTO

Il canone 1058 sancisce un vero diritto soggettivo al matrimonio, giustificabile sotto tre diversi profili:

- *ratio naturalis* (istinto di conservazione della specie),
- *ratio medicinalis* (rimedio delle necessità carnali senza cadere nel peccato),
- *ratio sacramentalis* (sacramento, atto a raggiungere la grazia).

Il diritto si presume *iuris tantum*; vi sono limiti, tuttavia, all'esercizio dello stesso, quali l'incapacità (can. 1095, che richiede una sanità mentale sufficiente anche solo a comprendere gli obblighi ed i diritti derivanti dal vincolo) e gli impedimenti (ora solo dirimenti, cann. 1083 e seguenti). Altri divieti (tranne quelli contenuti in clausole di sentenze dei Tribunali Apostolici) rendono il matrimonio solamente illecito.

1.10. IMPEDIMENTI

A norma di diritto, l'impedimento è una circostanza di fatto riguardante un nubente, formalmente recepita in norma giuridica di diritto divino od umano, che impedisce la valida celebrazione del matrimonio. Più propriamente l'impedimento è una legge che vieta in particolari fattispecie la celebrazione del matrimonio. Tale legge è una *legge inabilitante*, cioè una legge che pone un divieto personale incidendo sulla capacità giuridica del soggetto; si distingue dalla *legge irritante* la quale, pur avendo anch'essa come risultato la nullità dell'atto, non si riferisce alla persona ma all'atto giuridico stesso, sancendone la contrarietà al diritto. L'impedimento dirimente rende la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio (can. 1073).

Dall'interpretazione combinata dei canoni 1058 e 1073 risulta che il diritto al matrimonio è la regola, l'impedimento ne è l'eccezione. Inoltre, dalla combinazione dei canoni 1075 e 1076, risulta che compete solo alla "suprema autorità della Chiesa" disporre gli impedimenti matrimoniali per i battezzati attraverso la legge e che è "riprovata la consuetudine che introduca un nuovo impedimento o sia contraria ad uno esistente".

Nel codice giovanneo-paolino l'impedimento è concepito come causa di **inabilità** a contrarre; è cioè una circostanza indipendente, diversa e pregressa alla capacità di intendere e di volere del nubente, che non rende, come invece fa l'assenza di *discretio iudicii*, **incapace** il nubente. A rendere invalido il matrimonio è sufficiente che anche uno solo dei nubenti sia inabile a causa di un impedimento⁴.

In passato, nella vigenza del codice pio-benedettino, due erano i tipi di impedimenti possibili rispetto al loro effetto: gli impedimenti **dirimenti** e gli impedimenti **impedienti**; i primi, che producono l'invalidità del negozio, si sono conservati e hanno ricevuto una più attenta trattazione nel nuovo codice del 1983; i secondi, che producevano, invece, solo l'illegittimità del negozio, riversando sul soggetto considerato autore dell'illecito le sanzioni penali previste dal codice, sono scomparsi dopo la riforma.

Oltre che rispetto agli effetti gli impedimenti si suddividono in relazione:

- alla fonte normativa (impedimenti di diritto divino naturale/positivo e di diritto umano),
- alla prova nel *foro esterno* (impedimenti pubblici ed occulti, can. 1074),
- alla dispensabilità (impedimenti dispensabili ed indispensabili),
- al tempo di durata (impedimenti temporanei e perpetui),
- ai soggetti destinatari (impedimenti assoluti, cioè che impediscono il matrimonio con chiunque, e relativi, cioè che impediscono il matrimonio solo con alcune persone determinate).

Brevemente elenchiamo i **dodici** impedimenti, tenendo conto che alcuni possono essere soggetti a dispensa ecclesiastica specifica:

- **età**: disciplinato dal canone 1083, stabilisce l'esistenza di una età minima per contrarre validamente il matrimonio; detta età minima è di 16 anni per l'uomo e

⁴ Si tratta di norme *inabilitanti* che restringono il libero esercizio di uno dei diritti fondamentali della persona umana cattolica, ossia il diritto a contrarre matrimonio.

14 anni per la donna. Due le motivazioni principali alla base di questo impedimento: in primis, al di sotto di queste età è difficile determinare in assoluto l'impotenza coeundi (di congiunzione); secondariamente i fini del matrimonio ulteriori rispetto alla procreazione richiedono che i soggetti abbiano una certa esperienza e maturità. Inoltre è possibile asserire che un giovane al di sotto di queste età non può esprimere un valido consenso proprio per le ragioni biologiche e psicologiche legate alla sua giovinezza. Innovativo rispetto alle norme del codice pio-benedettino è il potere dato alle Conferenze Episcopali di innalzare il limite di età per la *lecita* celebrazione del matrimonio, che nel caso dell'Italia è la stessa della legislazione civile (can. 1083, 2)⁵;

- **impotenza**: disciplinato dal canone 1084, consiste nell'incapacità copulativa, sia maschile che femminile, di compiere proficuamente l'atto sessuale con il quale i coniugi consumano e rendono indissolubile il vincolo (*impotentia coeundi*). E' l'unico impedimento che ha chiari risvolti peritali. Invece, la mera **sterilità** (*impotentia generandi*) non è di impedimento al matrimonio (can. 1084, 3)⁶. Per essere di impedimento al matrimonio l'impotenza coeundi deve essere *antecedente* al matrimonio (cioè non essere intervenuta in costanza del vincolo, ma esistere già prima e al momento della celebrazione) e *perpetua* (cioè non suscettibile di sparire spontaneamente o essere guarita senza grave danno)⁷.

⁵ L'età è un impedimento temporaneo, di diritto umano ecclesiastico, perciò dispensabile dall'Ordinario del luogo; c'è, tuttavia, la corrente di pensiero che lo considera di diritto divino naturale, quindi indispensabile, quando il soggetto è palesemente incapace di autodeterminarsi per effetto della sua giovane età.

⁶ Il rilievo della sterilità in sé ai fini della nullità del matrimonio non è diretto, bensì indiretto, ossia in quanto qualità personale atta a turbare il consorzio di vita in modo grave e che è stata materia di dolosa induzione in errore a danno di uno dei coniugi. Ricordiamo, un'ulteriore specificazione, però secondaria ai criteri suddetti, tra impotenza *assoluta*, se la persona è impossibilitata ad avere l'atto copulativo con ogni individuo di sesso opposto, e impotenza *relativa*, se non ha rapporti specificamente con il/la coniuge (Cf. Bianchi, 1998, 20-21).

⁷ La perpetuità è data dalla *inguaribilità* o dal fatto che l'impotenza possa essere *guaribile ma solo* mediante qualche *mezzo illecito*, cioè opposto alla morale, o *straordinario*, ossia sproporzionato alle attuali possibilità del soggetto o effettuato tramite intervento chirurgico o altre cure gravemente rischiose per la vita e/o pericolose per la salute. A tal proposito va intesa in senso proprio, ossia **giuridico**, non clinico: la sanabilità clinica è solo uno dei criteri possibili per determinare la perpetuità giuridica dell'impotenza; infatti, laddove una situazione di impotenza fosse sanabile clinicamente ma con i mezzi suddetti, sarebbe da considerarsi *giuridicamente perpetua*. Inoltre, può essere utile precisare che all'origine dell'impotenza copulativa, maschile e femminile, può reperirsi una causa organica, ossia attinente la costituzione stessa degli organi copulativi (loro eventuale assenza, malformazione, sproporzione relativa), oppure una causa funzionale, ossia attinente il loro funzionamento, difettoso a causa di un disturbo di carattere nervoso o psichico. Se il disturbo psichico agisce direttamente e selettivamente sui processi sessuali, detta impotenza psichica viene detta

L'impotenza coeundi attiene specificamente alla possibilità di avere rapporti sessuali, possibilità che può essere esclusa da problemi anatomici (es. mancanza dei genitali), da problemi fisiologici (es. abuso di alcool o droga) o da problemi psicologici (es. inibizioni particolari). In caso di impotenza dubbia, vale il principio del *favor matrimonii* ed il matrimonio è considerato valido finché il dubbio persiste (can. 1084, 2). L'impotenza coeundi è un impedimento necessariamente perpetuo, di diritto divino naturale, quindi indispensabile.

- **precedente vincolo:** disciplinato dal canone 1085, stabilisce che chiunque sia già legato da un altro vincolo matrimoniale valido, anche se non consumato, non può contrarre validamente un nuovo matrimonio; il vincolo precedente deve perciò essere valido e persistente al momento della celebrazione delle nuove nozze. Si considerano in questo caso matrimoni validi non solo quelli tra battezzati, ma anche quelli tra infedeli, che hanno cioè valore puramente legittimo. Per poter contrarre anche lecitamente nuove nozze è necessario che nullità o scioglimento del precedente matrimonio avvengano "legittimamente e con certezza", cioè siano pronunciati dalle competenti autorità della Chiesa in via definitiva e non meramente conosciute solo dalle parti (can. 1085, 2). Il precedente vincolo è un impedimento di diritto divino naturale e positivo, quindi indispensabile. Esso cessa automaticamente alla morte del coniuge, alla pronuncia di scioglimento e a quella di nullità.

“primaria”; se, invece, essa è solo uno dei sintomi di una patologia psichiatrica, che più complessivamente affligge la persona, detta impotenza psichica viene detta “secondaria”. Nello specifico, l’impotenza maschile si verifica quando una causa, sia organica sia funzionale, impedisce le diverse fasi dell’atto sessuale, ossia la penetrazione e l’ejaculazione. Detto ciò, sono sessualmente potenti quegli individui che, pur privi di testicoli (congenitamente o per asportazione degli stessi) o che abbiano ostruiti, per fatti congeniti o acquisiti, i canali deferenti all’uretra del seme, dai testicoli stessi elaborato, siano in grado di eiaculare in vagina liquido per appunto non fertile. Infine, la dispensa pontificia può essere concessa nel caso di matrimonio *rato e non consumato*, anche in presenza di figli (ad es., in situazioni in cui l’atto non si è svolto umanamente, ma per costrizione o violenza); la prova della non consumazione matrimoniale necessita di tre “argomenti” (dal latino *argumentum* = prova): 1) il riscontro *per coartata tempora*, ossia per mancanza di tempo sufficiente, quando fra i coniugi non si sia verificata, dopo le nozze, la coabitazione; 2) il riscontro *fisico*, con tutte le specificazioni in merito (es. integrità imenale della donna, capacità penetrativa ma non eiaculatori dell’uomo, ecc.); 3) il riscontro *morale*, ossia l’assoluta assenza di rapporti propriamente coniugali) (cann. 1084 e 1061) (Cf. Bianchi, 1998, 154-179; 300-331).

- **disparità di culto:** disciplinato dal canone 1086, riguarda i cosiddetti "matrimoni dispari", ossia i matrimoni tra una parte battezzata e una non battezzata. Nel codice pio-benedettino la disciplina in materia era ben più stringente, prevedendo anche l'impedimento impediente per i "matrimoni misti", ossia tra un cattolico e un cristiano orientale, oggi venuto meno (il matrimonio è possibile se viene concessa una apposita licenza e vengono garantiti determinati impegni alla parte cattolica, ex cann. 1125 e 1126). In generale, oggi come ieri il diritto matrimoniale canonico tende sempre a scoraggiare i matrimoni con coloro che non appartengono alla Chiesa Cattolica. Perché esista l'impedimento dirimente di *disparitas cultus* è quindi necessario che una parte appartenga alla Chiesa Cattolica in forza del battesimo e che l'altra non sia battezzata o non sia stata battezzata validamente. L'impedimento di *disparitas cultus* è di diritto divino, indispensabile, laddove non sono prestate garanzie riguardo alla fede ed educazione della prole; è infatti di diritto umano, dispensabile, quando sono soddisfatte tre condizioni: a) prestazione di garanzie in merito di salvaguardia della fede cattolica, b) celebrazione secondo una forma pubblica stabilita dalla Conferenza Episcopale, c) effettuazione di una attenta e rigorosa preparazione pastorale dei nubenti.

- **ordine sacro:** disciplinato dal canone 1087, stabilisce l'invalidità dei matrimoni celebrati tra o con soggetti che hanno ricevuto gli ordini sacri. L'impedimento riguarda perciò diaconi, presbiteri e vescovi e tutti i prelati a loro equiparati, in quanto obbligati al celibato (can. 277). Tale impedimento è stato uno dei più discussi fino alla decisione di Paolo IV (contenuta nell'enciclica *Sacerdotatis coelibatus* del 1967) che ha ribadito l'importanza e l'inderogabilità del celibato imposto ai chierici, facendo solo due piccole eccezioni: permettendo cioè agli sposati di assurgere al diaconato permanente e di contrarre nuovo matrimonio solo in caso di morte del coniuge (non essendo essi vincolati da voto di celibato). L'ordine sacro è un impedimento di diritto umano, quindi dispensabile; tuttavia, in ragione della gravità della materia, competente ad emettere la dispensa è solo la Santa Sede; va inoltre sottolineata la complessità della procedura di esamina dei

casi, che rende estremamente difficile ottenere un responso favorevole dall'autorità ecclesiastica.

- **voto pubblico di castità:** disciplinato dal canone 1088, impedisce di contrarre validamente matrimonio a coloro i quali siano legati da un voto pubblico di castità in un istituto di vita religiosa. A norma del canone 1191, il *voto* è una promessa a Dio di un bene del fedele oggetto di una attenta riflessione spirituale; in questo caso il bene è la castità. Per essere di impedimento al matrimonio il voto deve soddisfare tre requisiti: a) deve essere rilasciato in un *istituto di vita religiosa* (ad esempio un monastero), dove viene emesso insieme anche a quelli di povertà ed obbedienza; non sono perciò impedimenti i voti di castità rilasciati da eremiti e anacoreti⁸ e da coloro che vivono in istituti secolari o società di vita apostolica; b) deve essere *pubblico*, cioè ricevuto e riconosciuto dal Superiore dell'istituto in nome della Chiesa; c) deve essere *perpetuo*. L'impedimento di *votum publicum* è strettamente connesso a Dio, perciò è di diritto divino naturale e positivo, finché dura il voto; infatti il voto è dispensabile, qualora emesso in un istituto di diritto pontificio, dalla Santa Sede; dispensato il voto, l'impedimento cessa.

- **ratto:** disciplinato dal canone 1089, prevede che non possa essere valido il matrimonio celebrato tra il rapitore e la persona rapita, o trattenuta, allo scopo di contrarre il matrimonio, se non nel caso in cui la persona, liberata e posta in un luogo sicuro, decida spontaneamente di sposarsi. Introdotto durante il Concilio di Trento, il fine di questo impedimento è tutelare la libertà della persona (che non si vuole costretta a contrarre un così grave negozio) insieme alla dignità dell'istituto matrimoniale contro un costume molto diffuso già nel Medioevo. Per la sussistenza dell'impedimento è necessario che sia rapita (o almeno sequestrata) una persona (in genere le vittime sono donne) e che il rapitore abbia compiuto l'atto delittuoso allo scopo di contrarre con lei matrimonio; tutti gli altri scopi sono irrilevanti. Il ratto è impedimento di diritto umano, perciò dispensabile; competente è l'Ordinario del luogo.

⁸ Religiosi che vivono in solitudine, digiunando, pregando e lavorando per il proprio sostentamento.

- **crimine:** disciplinato dal canone 1090, stabilisce che non può contrarre valide nozze colui che, al fine di sposarsi con una determinata persona, uccide il coniuge di questa od il proprio; ugualmente non possono unirsi in matrimonio i coniugi che insieme concorrono materialmente o moralmente all'uccisione del coniuge designato. E' posto all'attenzione, quindi, l'omicidio del coniuge commesso da una sola persona e quello commesso da entrambi i nubenti. Nel primo caso, l'omicidio deve essere consumato (non rileva il tentativo) con il fine specifico di contrarre matrimonio e l'uccisore deve essere cattolico. Nel secondo caso, i nubenti devono cooperare in modo tale da provocare la morte del coniuge; anche qui l'omicidio deve essere consumato dai nubenti per essere rilevante ed è necessario che il fine del coniugicidio sia contrarre matrimonio tra loro; l'impedimento incombe su uno od entrambi i nubenti, a seconda che siano o meno cattolici. Il fine dell'impedimento è quello di prevenire gli scandali e salvaguardare la dignità dell'istituto (impedendo che esso sia il frutto di un delitto, come nel caso di ratto). Il crimine è impedimento di diritto umano, quindi dispensabile; la gravità della materia però riserva la dispensa alla sola Santa Sede.

- **consanguineità:** disciplinato dal canone 1091, tale impedimento intende proibire il matrimonio tra parenti in linea retta (discendenti e ascendenti) ed in linea collaterale (fratelli, cugini); tali soggetti sono detti appunto *consanguinei*. Questo impedimento, come quello di affinità, ha radici antichissime in quanto volto ad evitare una evenienza molto comune in passato, quella del matrimonio incestuoso. Attualmente il matrimonio è nullo in linea retta per tutti gli ascendenti ed i discendenti, sia legittimi che naturali; in linea collaterale la nullità si propaga solo fino al quarto grado incluso (dunque tra fratelli, tra cugini figli di fratelli, tra zio e nipote e tra zio e pronipote). Il computo dei gradi di parentela segue nel codice vigente (a differenza del codice pio-benedettino) il metodo romano. La consanguineità in linea retta è un impedimento di diritto divino naturale, perciò indispensabile; ugualmente la consanguineità (collaterale) tra fratelli è di diritto divino naturale, anch'essa indispensabile. Dispensabile dall'Ordinario del luogo è,

invece, la consanguineità nei restanti gradi di parentela collaterale, in quanto essa è di diritto umano.

- **affinità**: disciplinato dal canone 1092, in riferimento alla relazione di parentela giuridica e non di comunanza di sangue impedisce di contrarre matrimonio a tutti gli affini in linea retta (coniuge nei confronti degli ascendenti dell'altro coniuge o discendenti in caso di precedente unione); non viene considerata l'affinità in linea collaterale. Requisito fondamentale di tale impedimento è l'esistenza di un matrimonio valido (anche non consumato). L'affinità è un impedimento di diritto umano, quindi dispensabile dall'Ordinario del luogo.

- **pubblica onestà**: disciplinato dal canone 1093, ha per presupposti necessari o l'esistenza di un matrimonio invalido nel quale vi sia comunque stata vita in comune, oppure un notorio e pubblico concubinato; rende invalido il matrimonio tra l'uomo e le donne *consanguinee di primo grado* della convivente e, viceversa, tra la donna ed i *consanguinei di primo grado* del convivente. In passato, era considerato un caso di affinità derivante da una copula illecita; la funzione (residuale) di tale impedimento è la stessa degli impedimenti di consanguineità ed affinità. Nel caso di matrimonio invalido, è necessario che il matrimonio sia apparentemente valido sul lato della forma, ma invalido per un impedimento o per difetto/vizio del consenso; alla celebrazione deve essere seguita la vita in comune (anche senza consumazione) come prevista dal can. 1055 ("*consortium totius vitae*"). Nel caso di concubinato pubblico e notorio la convivenza stabile extra-matrimoniale tra uomo e donna deve risultare da atti giuridici pubblici e deve essere conosciuta da un numero ragionevolmente ampio di persone. La celebrazione di un matrimonio civile (cui segua la convivenza) da parte di fedeli cattolici comporta l'insorgenza dell'impedimento. La pubblica onestà è un impedimento di diritto umano, perciò dispensabile dall'Ordinario del luogo.

- **adozione o parentela legale**: disciplinato dal canone 1094, impone, a coloro che, legalmente, siano legati in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, di non contrarre matrimonio, pena la sua invalidità. In passato tale

impedimento era strettamente legato alla legge civile dello Stato in materia di adozione e matrimonio, perciò l'impedimento era dirimente od impediente a seconda dello Stato in cui si verificava il caso; il codice del 1983 ha cancellato una volta per tutte questa diversità. Tuttavia, per stabilire quali soggetti siano suscettibili dell'impedimento di *cognatio legalis*, il codice vigente rimanda ancora alla disciplina civile in materia (art. 87 Codice Civile). L'impedimento di adozione è di diritto umano, quindi dispensabile dall'Ordinario del luogo.

Non costituiscono impedimento altre circostanze che ostacolano la celebrazione del matrimonio quali il *tempo feriato*, il divieto temporaneo stabilito per giusta causa dall'Ordinario del luogo ed il mancato espletamento delle "sollecitudini prematrimoniali".

Pertanto, il consenso matrimoniale è un atto umano e personalissimo che i due coniugi, *liberi da impedimenti*, debbono manifestare legittimamente, per dare vita al patto matrimoniale. Affinché il consenso delle parti sia integro, è necessario che i nubendi intendano realmente contrarre le nozze *senza che la loro volontà sia viziata*, altrimenti il loro matrimonio è annullabile.

I coniugi devono considerare aspetti essenziali del matrimonio, da cui non possono prescindere, come *l'unità, l'indissolubilità e la procreazione della prole*.

Dovranno altresì avere quella *maturità necessaria* ad assumere gli obblighi e le responsabilità dello status di coniuge, né dovranno essere affetti da malattie di tipo psichico che precludano la possibilità di condurre regolarmente la vita coniugale.

1.11. DIFETTI EVIZI

I difetti del consenso e i vizi ad esso associati sono in tutto nove⁹. Il *difetto* del consenso si verifica qualora uno dei soggetti abbia manifestato durante la celebrazione del

⁹ I difetti/vizi del consenso sono spesso oggetto di esame, come vedremo successivamente, nelle cause di nullità matrimoniale, da parte del perito, il cui compito non è solo quello di diagnosticare o valutare la presenza di un'anomalia, in uno dei coniugi, ma di spiegare come essa eventualmente si rifletta nei

matrimonio una volontà che in realtà *interiormente* non aveva. In questo caso si verifica **l'invalidità del matrimonio**.

La discrasia tra volontà e manifestazione può avvenire in situazioni e casi diversi, quando si riscontrano le seguenti circostanze:

- ***manca*za di sufficiente uso di ragione**, in uno o entrambi i soggetti, ossia incapacità di intendere e di volere, *al momento del consenso matrimoniale*, a prescindere dalla causa, che può essere presenza di una malattia o anomalia psichica ma anche una condizione esterna, circostanziale e momentanea, come ad esempio l'assunzione di droga o alcol, che rendono il soggetto incapace di capire anche *cosa sia un matrimonio*;
- ***grave difetto di discrezio iudicii circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio***, distinta dall'ipotesi suddetta, in quanto il soggetto non sarebbe capace nel dato momento di prefigurarsi i diritti ed i doveri, *ossia cosa consegue a un matrimonio*¹⁰;
- ***incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio***, quando un soggetto è capace di intendere e di volere ma a causa di peculiarità psichiche non è idoneo ad assumere quanto ha accettato nel matrimonio¹¹;
- ***ignoranza***, relativamente al significato di ciò che si sceglie, nel caso in cui i contraenti ignorino che il matrimonio sia un *consorzio* permanente, ossia

difetti/vizi di consenso, tale per cui, riconosciuta dal giudice la *connessione* tra anomalia e difetto/vizio, il matrimonio è annullabile.

¹⁰ Attribuisce alla mancanza di capacità estimativa o deliberativa espressa mediante un atto della ragione; tale discernimento riguarda la *capacità di valutare o giudicare attentamente i pro e i contro delle diverse possibilità* che, in caso di consenso matrimoniale, si riferiscono a un determinato matrimonio e a una determinata persona con cui dividere senza riserve la totalità della vita coniugale; è possibile definire la *discrezione di giudizio* anche come *maturità psicologica proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio*. La mancanza di discrezione di giudizio, e quindi di maturità psicologica, è detta *immaturità*, che diventa causa di nullità matrimoniale, come vedremo successivamente, se associata al requisito della "gravità".

¹¹ Si tratta di *impossibilità*, non semplice difficoltà, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio espressamente *per cause di natura psichica*, in riferimento a *tutte le anomalie psichiche in senso lato* presenti al momento del consenso matrimoniale.

un'istituzione stabile e non una relazione fugace, tra un uomo e una donna ordinato alla procreazione della prole mediante una certa cooperazione sessuale;

- **errore**, ossia una falsa rappresentazione interiore ed erronea conoscenza della realtà riguardo a:
 - identità del negozio giuridico compiuto, ovvero una distorta consapevolezza sulle caratteristiche degli aspetti basilari, comunque noti, circa il fatto che il matrimonio sia un consorzio fra i due soggetti *permanente* e finalizzato alla *procreazione* dei figli (errore *ostativo* sulle proprietà essenziali);
 - proprietà del negozio-sacramento, invalidante solo nel caso in cui uno dei soggetti ritenesse che il matrimonio non fosse perpetuo, non comportasse esclusione della poligamia ecc. (errore sulla dignità sacramentale);
 - identità della persona, ovvero l'identità fisica, generica (errore di fatto), o una qualità (errore sostanziale) della persona con cui ci si sposa¹²;
- **dolo**, ossia un intento di inganno volontario del coniuge su una determinata circostanza fondamentale ai fini del consenso matrimoniale¹³;
- **simulazione o esclusione**, unilaterale o bilaterale, se una o entrambe le parti fanno finta di accettare, con riserva, o escludono, in modo totale o parziale, con un positivo atto di volontà, rispettivamente lo stesso matrimonio o qualche suo elemento essenziale o proprietà (indissolubilità, prole, o unità/esclusività);
- **condizione**, ossia contrarre matrimonio (quindi non valido) sotto condizione futura¹⁴;

¹² L'errore su una qualità dell'altro nubente non rende invalido il matrimonio, ma al massimo determina un vizio del consenso (c.d. *errore motivo*).

¹³ Uno dei nubenti ha, intenzionalmente, ingannato con raggiri o tacendo all'altro soggetto qualità o aspetti che riguardano la propria persona. I requisiti per il dolo sono tre, ovvero l'effettivo inganno (con menzogna, ma anche tacendo e nascondendo) - caso della "reticenza" - il fatto che l'errore ricada su una qualità dell'altra parte e la possibilità che la vita coniugale ne rimanga compromessa.

¹⁴ La condizione presente o passata, per quanto utile da distinguere, non comporta invece l'invalidità del matrimonio.

- **violenza o timore**, tale per cui uno dei connubendi sceglie di sposarsi perché ha subito una violenza (fisica)¹⁵.

1.12. RILIEVI CONCLUSIVI

La causa costitutiva del matrimonio è esclusivamente il consenso delle parti (can. 1057 § 1), che si realizza tramite un atto umano matrimoniale, che suppone il possesso della piena libertà dei contraenti, un'adeguata conoscenza e deliberazione dell'oggetto nonché l'accettazione, o meglio, l'accoglienza di tutti i beni e i fini del matrimonio medesimo, ossia la comunione di vita per il bene dei coniugi, la procreazione ed educazione della prole, secondo le proprietà essenziali dell'unità, indissolubilità, fedeltà (cann. 1055 § 1 e 1057 § 2).

Configurato l'istituto del matrimonio canonico, può essere utile approfondire gli aspetti psicologici e psichiatrici coinvolti nel consenso matrimoniale.

¹⁵ Invalida il matrimonio solo il timore *grave e incusso dall'esterno*, anche non intenzionalmente, ad opera di un'altra persona. La violenza morale (*vis vel metus*) non esclude il consenso come quella fisica (per cui c'è un difetto), ma lo vizia. A volte il matrimonio è comunque invalido, sebbene il *consenso ci sia*, perché è *influenzato o sviato da alcuni vizi*, che sono sostanzialmente tre, tra quelli esaminati: *errore sulla identità/qualità della persona* (errore sostanziale), *dolo*, *violenza morale*.

CAPITOLO SECONDO

ASPETTI PSICOLOGICI E PSICHIATRICI DEL CONSENSO MATRIMONIALE

Ci sono importanti aspetti psicologici e psichiatrici che trovano applicazione nell'ordinamento matrimoniale canonico, e, viceversa, elementi canonistici supportati dalle scienze umane, nello specifico per ciò che concerne il consenso matrimoniale¹⁶.

2.1. LIBERTÀ E STRUTTURA DELL'ATTO UMANO

Nell'ambito della filosofia di S. Tommaso, a cui s'ispira il diritto canonico, è fondamentale la distinzione tra **atto dell'uomo** e **atto umano**: il primo è quello compiuto, in qualsiasi modo, dall'uomo o che avviene in lui; il secondo è quello che è proprio ed esclusivo dell'uomo¹⁷.

Essere padroni dei propri atti equivale ad essere liberi. La speculazione filosofica ha elaborato due fondamentali concetti di libertà:

- la libertà **dalla necessità**, che si riferisce alla capacità di scelta e, in particolare, alla scelta tra bene e male;
- e la libertà **dalla coazione**, che riguarda il poter fare, senza essere né ostacolati né forzati.

¹⁶ Adattato da: G. ZUANAZZI (s.a.), *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Roma, Libreria Editrice Vaticana.

¹⁷ Chi vuole ricevere i sacramenti, per esempio, o compiere un atto giuridico vincolante deve essere capace di quello che il linguaggio tecnico del diritto canonico chiama *atto umano* (*actus humanus*), ossia deve essere capace di intendere e volere, di capire ciò che fa e di agire con una sufficiente misura di autonomia o libertà personale, distintamente dall'*atto dell'uomo* (*actus hominis*), compiuto senza vera padronanza di sé e libertà. L'atto umano ha, quindi, due aspetti basilari: **intellettuale e volitivo**. Quando al soggetto mancano o una sufficiente comprensione dell'atto che si sta per compiere, o la necessaria deliberazione e decisione per realizzarlo liberamente, l'atto perde il suo carattere specifico di atto umano e, pertanto, non comporta più conseguenze giuridiche, anche se la persona è maggiorenne (Cf. Petrucelli – Petrucelli, 2007, 320-325).

2.1.1. *Volontà, ragione, affettività*

Per agire non basta né *conoscere* né *sentire*: occorre *volere*. La volontà va considerata come potere di inibizione e come tecnica di azione. Se il primo manca, ha luogo l'azione impulsiva imperiosa ed aberrante; se è eccessivo, l'azione diventa impossibile e il soggetto prova un'impressione di irrealtà o si perde nell'esame dei pro e dei contro. Come strategia d'azione, la volontà si esprime nell'acconsentire, nello scegliere e nell'eseguire; perciò richiede controllo, coerenza, consapevolezza della situazione e capacità di adattamento.

Dal punto di vista della fisiologia,

- l'**azione volontaria** è quella azione comandata dai centri cerebrali superiori, differita nel tempo e organizzatrice di comportamenti complessi, in opposizione all'atto riflesso e all'automatismo;

Dal punto di vista della psicologia generale,

- l'**azione volontaria** è quella azione consapevole, frutto di riflessione ed adattata ad un fine deliberato, mentre è **involontaria** quando una sollecitazione dell'organismo psicofisico si traduce in un comportamento senza l'intervento di un'istanza superiore di controllo.

La volontà non va assimilata al desiderio, che si manifesta in maniera spontanea e può essere in accordo o in disaccordo con le convinzioni morali, visto che nella volizione il soggetto si vive, invece, attivo, intraprendente, autonomo. Il desiderio di per sé non porta all'azione e persiste anche nell'indecisione. Si può desiderare l'impossibile, ma non volerlo.

2.1.2. *Scelta coniugale*

Il matrimonio è un consorzio tra uomo e donna, con carattere di indissolubilità ed unità, che interessa tutta la vita, perpetuo ed esclusivo, ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole (cann. 1055 §1, 1056). Il consenso coniugale è un

atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno ed accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (can. 1057 §2).

Considerando il matrimonio nei suoi tre aspetti – come **atto costitutivo**, come **identità fondamentale di sposi** e come **consuetudine di vita coniugale** -, il consenso matrimoniale è, allo stesso tempo e in modo inscindibile, *atto umano* del segno nuziale o manifestazione legittima; *atto di volontà di reciproca donazione e accettazione di sé* in quanto persone sessuate per costituire la complementarità fra mascolinità e femminilità in un possesso comune dovuto secondo giustizia, e *atto di volontà di assumere l'obbligo* in giustizia di porre quegli atti e quei comportamenti futuri che la realizzazione dei fini oggettivi del matrimonio esige.

Si è andato sempre più affermando il carattere oblativo dell'amore coniugale, come si evince, ad esempio, dalle numerose dichiarazioni di Giovanni Paolo II, o come evidenziato nella *Gaudium et spes*, in cui si sostiene esplicitamente che il matrimonio *non è istituito solo per la procreazione*. Nonostante l'importanza che il Concilio Vaticano II gli attribuisce e il pregio in cui è tenuto nel magistero pontificio, l'amore non entra di per se stesso nella sfera giuridica, visto che, secondo il canone 1095 nn. 1-2, il matrimonio naturale e sacramentale si origina e trova i suoi contenuti unicamente *nel e dal* consenso, ossia dal vincolo coniugale.

Del resto, se quello che conta alla fine è intendere e volere, in questo caso si intende e si vuole alla luce dell'amore, nel momento in cui si sposa una persona che si ama o che si crede di amare.

Secondo la visione psicoanalitica, S. Freud, nei *Tre saggi sulla teoria sessuale*, indicava una modalità di scelta amorosa costituita sul modello delle figure parentali, in quanto esse assicurano al bambino, nutrimento, cure e protezione: trovare l'oggetto sessuale non sarebbe altro che ri-trovarlo, per cui *si ama ciò che l'altro è stato in relazione a sé*. Successivamente, nell'*Introduzione al Narcisismo*, egli proponeva una seconda modalità fondata sul modello delle relazioni del soggetto con se stesso: *si ama ciò che si è, ciò che si è stati, ciò che si vorrebbe essere*.

Dunque, si tratterebbe di ‘scelta per appoggio’ (anaclitica) e, rispettivamente, ‘scelta narcisistica’: per il fondatore della Psicoanalisi, tutti gli esseri umani, uomini o donne, scelgono nell’uno o nell’altro modo, ma la scelta per appoggio è più frequente nel sesso maschile e quella narcisistica nel sesso femminile¹⁸.

2.1.3. *Amore e matrimonio*

Nessuna istituzione può sostituire l’esperienza dell’incontro amoroso senza cui il matrimonio resterebbe un atto giuridico e correrebbe il rischio di diventare una costrizione.

Tuttavia, per certi aspetti, anche l’amore ha bisogno del matrimonio e si mantiene vivo se si traduce in una comunione coniugale.

Le componenti psicologiche, anche inconse, che compaiono in qualsiasi innamoramento, possono far vedere il bene dove non c’è e di conseguenza indurre in errore, ma non tolgono la capacità di decidere liberamente.

Solo se l’amore diventa *volontà di amare* è possibile una fedeltà incondizionata che impegna tutta la vita, superando gli scolorimenti, le stanchezze, le ambiguità del vivere

¹⁸ Freud, come scrisse nei *Tre saggi sulla teoria sessuale*, pensava che l’amore, in genere, fosse una *sublimazione dell’istinto sessuale*, nobilitato dalla tenerezza. Ottant’anni prima di lui, A. Schopenhauer aveva sostenuto che l’amore, per quanto aeree siano le sue movenze, non ha radice che nell’istinto sessuale, anzi non è assolutamente altro che quest’istinto. E. Fromm, in *L’arte di amare*, rimproverava a Freud di aver visto nell’amore soltanto la sublimazione dell’istinto sessuale, anziché riconoscere che il *desiderio sessuale* è una manifestazione del *bisogno d’amore*. Più pessimisticamente, J. G. Lemaire ha sostenuto che la forza della mutua attrazione specifica sia soprattutto data dall’inconscia percezione di una *problematica comune* ai due protagonisti e, al tempo stesso, dei modi complementari dell’uno e dell’altro di reagire, cosicché l’amore sarebbe solo l’incontro di due nevrosi. Molti psicoanalisti mettono l’accento sulla relazione oggettuale e sui processi interpersonali, dubitando che l’amore sia un semplice rigurgito dell’inconscio e un ritorno del passato. D. Lagache prevede che ci siano casi in cui l’attaccamento si riduca all’automatismo del transfert (si crede di amare qualcuno perché si è colpiti dalla rassomiglianza con una persona amata in un’altra occasione), ma ne esistono altri in cui è dalla stessa condizione di essere amati che proviene la fascinazione esercitata dall’amante. L’innamoramento non è ancora amore, è solo il *primum movens*, con i suoi eventuali abbagli, pur trattandosi di un evento normale e non patologico. E’ un rapimento, una fascinazione destinata a tramontare. Seguendo P. Lersch, si può dire che nell’innamoramento l’altro non è visto nella totalità del suo essere reale, ma solo nella parzialità di alcuni stimoli quasi sempre di natura sensoriale. L’amore, invece, supera nell’approfondirsi, i motivi che eventualmente lo avessero fatto sorgere, per rivolgersi alla persona. Mentre l’ebbrezza, l’esaltazione sentimentale, oblia la realtà (e da qui gli errori nella scelta), l’amore, al contrario, opera nel concreto, nella continuità del divenire personale. In tal senso, lunghi sarebbero tuttavia i raffronti possibili, anche alla luce delle più recenti scoperte e ricerche, tra cui specialmente quelle della Teoria dell’Attaccamento.

quotidiano. La fedeltà vera diventa la capacità di rinnovare la scelta d'amore, rendendola ogni giorno più consapevole e libera. Si dice: -Amo, dunque sono fedele-, ma forse è più vero l'inverso:-E' la mia fedeltà, la mia fede nell'altro che genera e ri-genera l'amore-.

In definitiva, la dinamica del consenso coniugale si svolge nel passaggio dall'innamoramento all'amore, dall'idealizzazione al realismo, dall'equilibrio individuale all'equilibrio duale, da un accordo spontaneo alla conclusione di un patto.

2.1.4. *Esperienze fallimentari*

Qualora l'esperienza matrimoniale si rivelasse fallimentare, ci sono alcune condizioni che occorrerebbe verificare per dichiarare l'*invalidità giuridica* del matrimonio. Il matrimonio infelice non è di per sé un matrimonio nullo e Giovanni Paolo II ha esortato, durante il suo papato, a prendere in considerazione tutte le ipotesi di spiegazione del fallimento matrimoniale, per cui si richiede la dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante da psicopatologia. Può essere utile esaminare brevemente le principali cause dei fallimenti coniugali, che fanno parte delle vicissitudini umane, per non confonderle con le cause dovute a malattie o anomalie psichiche a cui fanno riferimento le ipotesi di incapacità consensuale, che vedremo di seguito.

Al di fuori di una franca patologia (da considerare a parte), tra le cause di difficoltà o fallimento del matrimonio vanno annoverate:

- la **mancanza di amore coniugale**, che esaspera i contrasti e rende conflittuale ogni confronto;
- le **scelte sbagliate**, sostenute da motivazioni incongrue (ma persino le scelte valide scoloriscono con il tempo se non sono rinnovate e approfondite): in tal senso, qualsiasi scelta sbagliata è deleteria per il matrimonio, ma, di per sé, non può motivare una dichiarazione di nullità, a meno che non figuri l'ipotesi di errore sulla persona o sulle qualità della persona, senza dolo (can. 1097, § 2, seconda parte) o con dolo (can. 1098);

- i **fattori di disaccordo**, quali le insufficienti affinità e gli interessi contrastanti, l'atteggiamento di dominio di un solo coniuge con mortificazione dell'altro o di entrambi con reciproca rivalità, i conflitti di ruolo, una visione irrealistica del matrimonio o del coniuge (in senso ottimistico-idealizzante o pessimistico-svalutante), incapacità di gestire la fisiologica e naturale crisi che il rapporto di coppia incontra in alcuni periodi, il modo di intendere la sessualità (a prescindere dalla presenza di eventuali patologie sessuali). Tutte le cause di tensione e di conflitto interne alla coppia si riassumono tendenzialmente in un *difetto di comunicazione*, tanto da poter dire che la patologia della coppia è la patologia della comunicazione: nella coppia armonica la comunicazione accresce la conoscenza interpersonale e delle attese dell'altro; gli scambi verbali, affettivi e sessuali risultano gratificanti e sono ricercati; i problemi, che inevitabilmente sorgono, vengono circoscritti; le crisi comportano la revisione degli investimenti affettivi e la ricerca di nuovi atteggiamenti adattivi. Nella coppia disarmonica, invece, la funzione di comunicazione è offensiva o difensiva; gli scambi sono incongrui e inefficaci; il partner è considerato fonte di frustrazione e, pertanto, manipolato o respinto; ogni problema rimette in discussione la coppia e chiama in causa la scelta coniugale;
- l'**accentuazione socio-culturale dell'individualismo**, tale per cui la patologia della coppia sembra oggi dipendere in maggior misura dalla mentalità corrente più che dalle insufficienze personali dei coniugi. Non si è tanto di fronte a *crisi di coppia*, che ci sono sempre state e che sono prevedibilmente naturali e fisiologiche nel percorso evolutivo e maturativo della vita coniugale, quanto ad una *coppia in crisi*, che configura quasi un fenomeno di massa e trova nel condizionamento socio-culturale la sua radice. Certo, la coppia è stata valorizzata nella sua intimità, tuttavia si ritrova più fragile, una *coppia nuda*, sia perché vengono a mancare i rinforzi esterni, sia soprattutto perché, dato l'investimento affettivo, si attende molto di più dal partner, per confermare il proprio modo di essere e il proprio progetto di vita;

- la **messa in discussione dei ruoli parentali e il nuovo equilibrio rispetto all'identità sessuale**, con il superamento dei ruoli tradizionali.

L'elenco delle cause di fallimento potrebbe continuare, ma fanno parte delle vicissitudini umane e, pertanto, non possono essere invocate per dimostrare la nullità del matrimonio.

2.2. CAPACITÀ DI CONSENSO

La valutazione della capacità di istituire e promuovere una convivenza coniugale va data tenendo conto dello sviluppo della persona del contraente e della congruenza dei suoi atteggiamenti e comportamenti con il valore del matrimonio in sé, con i doveri essenziali del matrimonio e con le inevitabili difficoltà del loro adempimento; in particolare, va messa in relazione con l'attitudine a realizzare una *comunione di vita e di amore*, che non si riduce alle manifestazioni sensibili di affetto o ai rapporti sessuali, per quanto rilevanti, ma consiste nel quotidiano, reale e responsabile impegno di aiuto e promozione del coniuge.

I diritti-doveri, che devono essere conosciuti e assunti nel matrimonio *in fieri* e adempiuti nel matrimonio *in facto esse*, non sono specificati dal Legislatore bensì desunti:

- dalle proprietà (unità e indissolubilità, can. 1056),
- dai fini del matrimonio (il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole, can. 1055),
- dalla definizione del consenso (reciproca donazione e accettazione dei coniugi, can. 1057, § 2),
- e dalla consumazione del matrimonio (l'atto coniugale deve essere compiuto in modo umano, can. 1061, § 1).

Poiché il matrimonio è una vocazione naturale degli esseri umani, la capacità di contrarre il matrimonio è presunta, fino a prova contraria, per tutti gli individui. La capacità richiesta non può essere troppo grande, poiché il matrimonio è un diritto naturale, né troppo esigua, data l'importanza del patto coniugale.

Nella dottrina e nella giurisprudenza la *maturità canonica* è distinta da quella *psicologica* in quanto, stando alle parole del Papa Giovanni Paolo II, quest'ultima sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano, mentre la prima indica il *punto minimo di partenza per la validità del matrimonio*. Diversità, però, non significa contrapposizione né estraneità. Il piano giuridico-canonico non va confuso con quello psicologico-psichiatrico, tuttavia è con l'ausilio delle scienze umane che è possibile determinare quel minimo al di sotto del quale non si potrebbe parlare della capacità di consenso, il minimo evidentemente non della stessa capacità di consenso, ma delle esigenze personali minime per il *valido* consenso, che appartengono al dominio comune delle persone, poiché non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla generalità delle persone.

In ambito canonico non si pretende una perfetta maturità, che del resto non si trova in nessun essere umano, ma quel tanto che basta per compiere l'atto consapevole e libero qual è il consenso nuziale, conoscere criticamente il valore e il significato del matrimonio cristiano, donarsi come uomo o come donna, costituire una vita comune e assumere gli obblighi.

Del resto, anche se c'è un'età minima per contrarre matrimonio, non è l'età in quanto tale, bensì la condizione psicologica ad essa soggiacente che stabilisce la capacità. Del resto, una cosa è *l'impedimento* dell'età, altra cosa, ben diversa, è il *difetto* di consenso.

2.3. MATURITÀ E MATRIMONIO CANONICO

E' opportuno, a questo punto, esaminare il concetto di *maturità-immaturità*, al fine di mettere in evidenza il nesso intercorrente con il diritto canonico¹⁹.

In senso proprio, le nozioni di maturità e quella correlata di immaturità trovano il loro pieno significato solo nell'ambito *biologico*. La maturazione, infatti, è il processo mediante il quale un organismo raggiunge la pienezza del suo sviluppo, la completa

¹⁹ Il concetto di *maturità* varia di cultura in cultura. Occorre tener conto del contesto di riferimento. E' per questo che il diritto canonico ne specifica la valenza all'interno della definizione "secondo l'antropologia cristiana" (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 343-344).

realizzazione delle sue possibilità; la maturità coincide con il culmine di questo processo, dopo di che l'organismo declina fino al suo disfacimento.

Per la *psicologia*, la personalità matura è sinonimo di personalità normale e comporta le stesse difficoltà di definizione e delimitazione. Un limite inferiore è, in qualche modo, indicato ricorrendo ad una norma di valore, mentre non esiste (non può esistere) un limite superiore, poiché l'essere umano è sempre perfettibile²⁰.

Generalmente si usano tre criteri per stabilire che cosa s'intende per *personalità matura*:

- un criterio di tempo (nell'età matura si riscontrano determinate caratteristiche),
- uno di livello (la maggioranza delle persone di quell'età possiede quelle caratteristiche),
- uno di efficienza (l'attuazione di esse deve avvenire armonicamente e senza ostacoli).

Tuttavia, ciascuno dei fondamentali aspetti dell'attività psichica può raggiungere una propria maturità con una certa indipendenza dagli altri: maturità intellettuale, volitiva,

²⁰ Il concetto di *maturazione*, termine in genere usato in **ambito medico-pediatrico**, è ben diverso da quello di crescita e di sviluppo. Quando si parla di *crescita*, tendenzialmente, ci si riferisce al concetto fisico; quando, invece, si parla di *sviluppo* s'intende un processo globale di cambiamento sequenziale, progressivo, irreversibile e a carattere continuativo durante le prime tappe della vita. Si tratta di modificazioni in senso quantitativo e qualitativo, dove sono preminenti le funzioni di integrazione, direzionalità e finalità. Nell'arco evolutivo si tratta di acquisire una disposizione stabile, cosicché il processo di maturazione si configura come l'effetto di un dinamismo complessivo.

In giovane età, le intense valenze emotive non sono sempre sufficientemente sottoposte al vaglio della critica; quindi il concetto di *maturità* deve essere ritenuto di tipo '*relativo*', tenendo in considerazione il momento di transizione – confuso, convulso e contraddittorio – in cui ancora non vi è nulla di assestato nella personalità (*gestazione*). All'infuori dell'apparenza, l'adolescente è pervaso da fragilità strutturale, alla ricerca di spazi per razionalizzare i messaggi e assumere modelli validi da ricopiare, nel continuo processo di equilibratura tra i fattori di tipo interno e i fattori di tipo esterno.

In ambito psicologico, in senso generale, la *maturità* consiste nel raggiungimento, da parte di un soggetto, della sua forma definitiva, ossia della sua personalità. A fondamento di essa si pone la psiche, quale centro propulsore, che attraverso l'operazione e la connessione di tutti i suoi dinamismi (processo associativo ed integrativo), costituisce l'unità dell'Io e lo orientano verso la realizzazione di sé. Tale azione evolutiva (combinata), che si chiama '*maturità personale*', sotto l'aspetto intellettuale (informativo-conoscitivo), affettivo (motivazionale), volitivo (decisionale-esecutivo), rimanda inevitabilmente al concetto di *maturazione* (Cf. Amati, 2009, 119-130).

affettiva, sociale. Inoltre, la maturità non è uno stato che si raggiunge per anzianità e che poi si possiede senza nessun disturbo, e quindi uno stato definibile una volta per sempre, che possa essere misurato nell'individuo e servire da misura per valutare gli individui. E' piuttosto una condizione globale che si qualifica per un tipico modo di essere, per uno stile, che sfugge a misure obiettive, ma s'impone in modo caratteristico: una configurazione che s'individua non tanto per gli elementi, ma per la loro disposizione. Del resto, anche le personalità più complete e apparentemente armoniche hanno i loro debolezze, presentano momenti di regressione o transitori scompensi²¹.

Per contrarre il matrimonio è sufficiente quel *minimo* di maturità che *normalmente* si acquista al termine dell'adolescenza, conseguendo la maggiore età.

2.4. IMMATURITÀ PSICOAFFETTIVA E CONSENSO MATRIMONIALE

Si parla di immaturità psicoaffettiva, in generale, quando un soggetto, pur avendo raggiunto un'età cronologicamente adulta, tuttavia, non è riuscito a raggiungere la maturità corrispondente, configurandosi un fallimento sul piano evolutivo-emozionale²².

²¹ La Scolastica associa alla maturità personale il '*libero arbitrio*', che non significa poter scegliere e andare in tutte le direzioni, ma determinare e finalizzare la propria volontà verso un oggetto preciso: vi sarebbe una mutua dipendenza e causalità reciproca tra intelletto e volontà; la volontà dipende dall'intelletto in ordine alla causalità finale, mentre l'intelletto dipende dalla volontà in ordine alla causa efficiente. La conoscenza del matrimonio (diritti e doveri) non deve rimanere ad un livello meramente speculativo-astratto, ma giungere, dopo una valutazione estimativa intermedia (giudizio critico), ad una fase terminale concreta (giudizio pratico di utilità e bontà intrinseci nell'atto matrimoniale) (Cf. Amati, 2009, 134-135).

²² In termini psicologico-psichiatrici rimanda ai concetti di *fissazione* e *regressione*:

- nella *fissazione* l'individuo permane infantilmente '*fissato*', in modo rigido e atrofico, a qualche oggetto o persona, e cessa di rispondere creativamente alle sollecitazioni tipiche della sua età e dell'ambiente di riferimento, rimanendo arretrato affettivamente nonostante possa essere anche molto intelligente;
- nella *regressione*, invece, si verifica un ritorno ad una fase di sviluppo un tempo superata e quindi a modalità di soddisfazioni istintuali di tipo infantile e ad organizzazioni primitive dell'Io. Questa corrisponde prevalentemente in un'alterazione cognitiva, che comporta profondi cambiamenti nella sfera emotiva e volitiva.

In entrambi i casi, dunque, il soggetto dimostra un forte egocentrismo, rendendosi così incapace di pervenire ad uno stadio di altruismo, di oblatività, che sono poi la caratteristica del legame d'amore (Cf. Amati, 2009, 123-124). L'*immaturità* può essere, quindi, intesa come inattitudine a un compito e/o una non ancora completa e ottimale preparazione, in senso ampio; l'immaturità può essere *psicologica*, se attiene maggiormente le capacità logico-critiche del soggetto, e *affettiva*, se riguarda principalmente i sentimenti e, quindi, la sfera della motivazione nel decidere e della coerenza nell'agire; dal punto di vista giuridico, non ogni forma di immaturità psicoaffettiva produce l'incapacità del soggetto al matrimonio, ma solo quella che,

Il concetto d'immaturità affettiva, senza evidente compromissione della funzione intellettiva, è stato discusso ampiamente in ambito psicoanalitico, in quanto connesso alla nozione fondamentale di fissazione della libido ad una fase precoce dello sviluppo²³. Tale condizione determina in certi individui, normalmente intelligenti, la persistenza di atteggiamenti infantili nei confronti dei genitori e di una sessualità non pervenuta allo stadio genitale adulto, cioè allo stadio dell'oblatività, che definisce l'amore normale dei soggetti adulti²⁴.

2.4.1. *Immaturità psicoaffettiva: manifestazioni*

Nessun manuale o trattato importante di psichiatria, tratta dell'immaturità affettiva dell'adulto come di un'entità nosografica, mentre è evidente che alcuni disturbi psichici presentano una compromissione più o meno grave dello sviluppo affettivo e una sua discordanza con lo sviluppo intellettuale. In ambito canonico, al contrario, si tende a proporre l'immaturità affettiva come condizione a se stante e ad attribuirgli rilevanza in riferimento al consenso matrimoniale e alla sua validità²⁵. Il concetto di *immaturità psicoaffettiva*, in sé generico, non è semplice da valutare, ma nel Codice di diritto canonico ha ripercussioni concrete almeno quanto quelle di qualsiasi patologia o anomalia psichica.

eccezionalmente, attinge un grado di particolare gravità. La generica "diagnosi" di immaturità appare precisarsi, in corso di causa, in categorie diagnostiche più precise, soprattutto nell'ambito dei cosiddetti disordini della personalità o di gravi nevrosi attinenti l'oggetto del consenso (Cf. Bianchi, 1998, 180-210; Barbieri – Luzzago – Masselli, 2005).

²³ L'immaturità non interferisce direttamente con l'intelligenza generale quale viene misurata con i tests, ma ne turba l'efficienza sia per la breve durata e la scarsa intensità dei motivi, sia per l'inefficienza nella focalizzazione delle attività, sia ancora per difetto delle inibizioni (Cf. Amati, 2009, 124-125).

²⁴ Nel valutare il consenso matrimoniale, consistendo l'immaturità psicoaffettiva in una *fissazione* di evoluzione dell'affettività a livello adolescenziale e/o infantile, oppure in una *regressione* a questi livelli, bisogna *dimostrare* che le suddette *fissazione o regressione* si siano verificate *prima* della celebrazione del matrimonio, anche se non tutte le qualità infantili della persona sono una conseguenza di tali dinamiche e gran parte sono funzionali all'equilibrio stesso della persona (Cf. Bonet -Gullo, 1990, 39; 51).

²⁵ L'immaturità psicoaffettiva può arrivare a condizionare, disturbare o annullare la facoltà volitiva, e quindi rendere la persona incapace di produrre un atto pienamente *libero ed umano*, perché sguarnita di forza sufficientemente proporzionata per resistere all'impeto degli impulsi interni che prevaricano sulla sua personalità e ne scardinano l'armonia, talvolta con il ricorso a soluzioni difettose o l'incapacità nel gestire difficoltà e conflitti nonché l'instabilità nel rapportarsi a cose e persone. L'immaturità, che a certi gradi può essere di natura patologica, può convivere normalmente con una buona e perfino brillante riuscita professionale, in quanto non ne rimane coinvolta in genere la sfera intellettiva, come detto, che potrebbe rimanere intatta nelle sue funzioni (Cf. Amati, 2009, 125-130).

Si può ritenere che l’immaturità affettiva, qualunque sia la sindrome in cui si iscrive, è propria dell’adulto in cui persistono qualità psichiche caratteristiche del bambino o dell’adolescente. Essa è indicata dalla presenza di un radicato egocentrismo che ostacola le relazioni interpersonali coniugali, anche se non mancano superficiali manifestazioni affettive. Spesso si riscontra una dipendenza da alcune figure principali, la tendenza a ripararsi nella famiglia d’origine, una fissazione emotiva eccessiva alla madre, al padre o ad altre persone autorevoli. Nella sintomatologia rientra la difficoltà di metabolizzare e gestire le frustrazioni, la tendenza a dare soddisfazione non sufficientemente controllata alle pulsioni profonde (affermazione di sé, aggressività, sessualità), un’instabilità affettiva, un’incontinenza emotiva²⁶.

Non è rara la mancanza del senso di responsabilità per quanto attiene ai doveri del proprio stato. Talvolta, si osserva anche una condizione d’insicurezza con i relativi meccanismi di difesa, i dubbi e l’esitazione nel prendere decisioni importanti, la ricerca di appoggio e di approvazione.

L’immaturità affettiva, se non interferisce con l’intelligenza strettamente intesa e non ostacola le attitudini professionali, limita, in alcune aree dell’esistenza, le capacità di critica e di giudizio (l’essere saggi) e non fornisce l’adeguato supporto alla volontà²⁷.

²⁶ Tutto ciò, spesso, si rivela in modo più evidente nella relazione con l’altro, per problemi a livello di intimità affettiva, che diventa più difficile da gestire nel contatto ravvicinato, quale quello di una convivenza. Nello specifico della relazione di coppia, l’immaturità può manifestarsi con l’*incapacità di creare la relazione stessa*, di realizzare l’accettazione reciproca, la fiducia e il dialogo, il rispetto reciproco, le rinunce in funzione dell’unità di coppia, la capacità di fronteggiare i cambiamenti, la condivisione di alcuni obiettivi esistenziali, la capacità di tollerare i momenti difficili, la capacità di litigare senza distruggersi, la capacità di previsione delle conseguenze di un atto, l’autonomia affettiva e sociale, la capacità di progettarsi a medio e lungo termine (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 343-344).

²⁷ È importante distinguere l’immaturità *situazionale o funzionale* da quella *psicologica o costituzionale-strutturale*: infatti, la prima può essere legata all’età, tanto che si rende sufficiente percorrere i vari stadi evolutivi stabiliti dalla natura, oppure può rappresentare uno stadio contingente, la cui soluzione può essere legata al superamento delle cause indotte; la seconda, invece, ad uno stato abnorme, perdurante ed incapacitante, che va dalla patologia lieve sino a quella vera e propria, qualificata come grave. Oltre tutti i motivi di ordine psichico, vi possono essere anche circostanze esterne che influiscono sul livello maturativo e sul funzionamento contingente della persona (es., pressioni ambientali, ripercussioni dovute ad una gravidanza fortuita, ecc.). Esiste, comunque, una fascia maturativa di tolleranza, in quanto il passaggio-progresso dalla immaturità infantile alla maturità dell’adulto è ben di rado regolare, continuo ed analogo per ciascun individuo. Il ritardo in una fase di maturazione può coincidere con l’accelerazione in un’altra fase, e

2.4.2. *Immaturità psicoaffettiva: implicazioni giuridiche per la validità del consenso in ambito canonico*

Secondo il diritto canonico, il matrimonio esige una maturità generale, composta di tutte le sue componenti. Il significato però di maturità personale (concetto psicologico) non coincide con quello giuridico²⁸.

Ciò che interessa (in sede peritale), quando si valuta la validità del consenso coniugale, è la presenza certa di un'insufficiente valutazione critica dell'oggetto del consenso o di un'incapacità di autodeterminazione (per timori, suggestioni, impossibilità di dominare le emozioni, ecc.) o di una inettitudine al rapporto interpersonale coniugale, all'impegno nelle relazioni liberamente scelte e all'assunzione della relativa responsabilità. Non è però richiesta una valutazione piena del valore e degli obblighi del matrimonio né una piena libertà. Elementi utili per stimare una condizione d'immaturità sono le vicissitudini dell'età evolutiva, le modalità delle relazioni interpersonali, le scarse attitudini

per la maggior parte delle persone l'irregolarità nell'evoluzione non è abbastanza pronunciata da costituire un carattere distintivo (Cf. Amati, 2009, 123-143).

²⁸ Il Legislatore stesso ha cercato di ovviare al possibile equivoco, adottando il termine di *discretio iudicii*, che si riferisce specificamente alla capacità di valutazione e di scelta, cui appartiene anche l'aspetto affettivo, nonché di relazione intersoggettiva nel matrimonio, anziché assumere il termine di *maturitas*, consistente nel raggiungimento di uno stadio terminale di un processo evolutivo dei vari dinamismi psichici della persona, con un senso meramente relativo a qualcosa e a qualcuno (all'età, alla relazione, alla responsabilità coniugale e familiare).

Il Codice (can. 1057 § 1) prescrive esplicitamente che i nubendi siano "iure habiles" a contrarre matrimonio e, per conseguenza, postula che essi siano dotati di naturale e proporzionato uso di ragione, cioè di *discretio iudicii matrimonio proporzionata*. Se il contraente difetta di tale naturale capacità discreta, in lui è deficitaria la stessa capacità di intendere e di volere, ossia di deliberazione; invece, pur possedendola, il difetto potrebbe investire il retto uso di questa facoltà.

Per contrarre matrimonio, dunque, è richiesta sia la *capacitas* che l'*habilitas* giuridica. Da qui l'importanza di distinguere le condizioni contrarie, quali l'*incapacitas* e l'*inhabilitas*:

- nell'*incapacità* il diritto riconosce nel soggetto la mancanza naturale di idoneità proporzionata al matrimonio (supporto naturale), contemplata nel can. 1095. L'incapacità, che si fonda su una legge naturale, è più radicale e profonda che non l'inabilità, che si fonda su una legge positiva ecclesiastica. Se l'incapacità è di ordine fisico, deve essere ricondotta al capo dell'impotenza, mentre se è di ordine psichico e morale i riferimenti specifici sono evidenziati nel can. 1095;
- nell'*inabilità*, è la legge che si pronuncia in ordine a beni o proprietà essenziali di un istituto (cann. 1055-1057) oppure appone impedimenti (cann. 1083-1094).

Se nei contraenti non è richiesta una maturità personale piena ed assoluta, ne è esigita però almeno una che deve avere due connotati indispensabili: quella di *minimum* e quella di *proporzionata*, cioè che il soggetto sia in possesso di una capacità minima (intelletto, affettività, volontà) e proporzionata al fine di realizzare quel singolare atto di amore, che è il matrimonio. La capacità, dunque, appartiene al soggetto, la proporzione si riferisce al soggetto in relazione all'oggetto-matrimonio (Cf. Amati, 2009, 130-133).

lavorative, le infedeltà, i disadattamenti sociali, l'insufficiente autonomia, i modi incongrui di comportamento quotidiano (per es. il ricorso a dinamiche infantili come la capricciosità), gli abusi di sostanze tossiche.

Tutto questo non va confuso con l'imprudenza, con un carattere più o meno *difficile*, con condotte moralmente riprovevoli, con scelte frettolose o superficiali. La maturità non consiste nella mancanza di difetti bensì nell'atteggiamento di fronte ad essi, nella capacità di criticarli costruttivamente, in modo benevolo, e nell'impegno a porvi rimedio e migliorarsi o semmai accettarli. Per formulare un giudizio peritale, nei casi di nullità matrimoniale, non basta rilevare alcuni sintomi e porre un'etichetta diagnostica, in quanto è opportuno indagare il *processo decisionale ed esaminare le motivazioni dell'agire*, stando aderenti ai fatti accertati. Le interpretazioni, secondo una teoria psicologica, possono essere utili nella pratica clinica ma non hanno molto valore sul piano giuridico. Tenzialmente è preferibile anche essere prudenti nel dare eccessiva importanza al fallimento di un precedente matrimonio, poiché ogni matrimonio ha una sua storia e, in accadimenti del genere, la figura del coniuge svolge un ruolo spesso determinante.

Al perito può essere chiesto di esprimere un giudizio prognostico di una condizione di immaturità per permettere eventualmente al soggetto in esame, una volta ottenuta la dichiarazione di nullità del matrimonio attuale, di contrarre nuove nozze²⁹. E'

²⁹ In sintesi:

- nell'incapacità e nell'immaturità (come sua specificazione), verificandosi una situazione discorde tra il dominio di sé e la pronuncia del consenso in ordine al consorzio matrimoniale, naturalmente nei casi gravi, s'incorre nella invalidità di consenso;
- il difetto di *libertà interna* coincide con il difetto di *discrezione di giudizio*, poiché la libertà di scelta non dipende solo dalla volontà ma anche dalla cognizione critica dell'oggetto. Pur essendo intelletto e volontà due facoltà diverse, con operazioni distinte, tuttavia ambedue diventano causa della determinazione del soggetto.

Come vedremo più dettagliatamente in seguito, il criterio del Codice per l'applicazione del can. 1095, 2 è quello secondo cui il *difetto di discrezione di giudizio* deve essere provocato da una causa *patologica* o anche semplicemente *psicologico*, di tipo *grave*, cioè ***gravemente incidente e interferente sull'esercizio della facoltà***. La gravità del difetto deve essere stimata alla luce di un criterio oggettivo. Ciò che è rilevante in sede giuridica non è tanto l'anomalia o il disturbo in sé (*defectus*), quanto piuttosto la ***gravità dell'effetto***, cioè le ***conseguenze sulla funzione discretiva di giudizio che rende incapaci al consenso***.

L'*incapacità psichiatrica* deriva da vere e proprie malattie mentali, mentre in presenza di una perturbazione, anche momentanea, del normale funzionamento dell'intelletto o della volontà, si parla di incapacità

un giudizio complesso da formulare, anche se in realtà va considerato come un giudizio di *probabilità*. La personalità, anche se patologica, non è in sé statica ed immutabile. C'è poi la possibilità di rimediare con una psicoterapia. L'età avanzata del soggetto (dopo i 40 anni), la presenza di importanti disturbi psichici, la frequenza di comportamenti psicopatici (antisocialità, alcolismo, dipendenza da sostanze psicoattive), un radicato egocentrismo inclinano ad un giudizio negativo.

2.5. DISTURBI TRANSITORI E CONDIZIONI ESISTENZIALI ABNORMI³⁰

In riferimento al matrimonio canonico, nei casi di dichiarazione di nullità, occorre tener presenti i vari disturbi e le condizioni che generano una patologia, attraverso classificazioni internazionali riconosciute, evidenziando intensità, frequenza, durata, numero dei sintomi e dei segni clinicamente significativi, in associazione ai dati contestuali e in riferimento al momento in cui i coniugi hanno consensualmente contratto matrimonio.

Tuttavia, a parte tali condizioni, su cui ci soffermeremo più approfonditamente in seguito, rispetto alle ipotesi normative canoniche, può però essere interessante focalizzare l'attenzione sui *disturbi accidentali o transitori* che possono rendere incapaci di compiere una scelta consapevole e libera, purchè siano presenti all'atto del consenso, *hic et nunc* (il fatto che si siano verificati nel passato è irrilevante).

Ci sono disturbi che compaiono anche in persone peraltro normali e che possono limitare o togliere la capacità di compiere una scelta. Tra le più frequenti vi sono:

- occasionali ebbrezze alcoliche o dovute all'assunzione di droghe psicoattive in soggetti che abitualmente non abusano di sostanze tossiche;
- crisi ipoglicemiche che producono un disturbo psichico analogo allo stato crepuscolare epilettico;

psicologica. Nella prima è contenuta anche la seconda, ma non vale il contrario. Per un consenso matrimoniale valido basta che esista realmente la libertà, interna ed esterna, di scegliere, non in assenza di impulsi interni o limiti esterni ma con la volontà di opporsi o resistere efficacemente e/o funzionalmente ad essi (ad es., i disordini di personalità, in genere, incidono direttamente proprio sulla volontà, non sull'intelletto, tanto da ridurre il grado di discrezionalità soggettiva nell'agire) (Cf. Amati, 2009, 130-143).

³⁰ Cf. Zuanazzi, s.a., 175-177.

- vissuti anomali per accadimenti traumatizzanti o particolari circostanze che scompensano o ‘nevroticizzano’ soggetti fragili, in precario equilibrio;
- crisi d’identità, che compaiono in alcune fasi o occasioni della vita, qualora siano molto accentuate;
- episodi catatimici (in cui il pensiero è influenzato dall’andamento affettivo), tumulti emozionali o stati passionali che non permettono di riflettere in maniera compiuta, nel caso concreto, sugli obblighi essenziali del matrimonio (e le difficoltà di osservarli), pur essendo questi obblighi conosciuti e condivisi;
- esperienze dolorose che determinano stati d’indifferenza o di rassegnazione e che mettono il soggetto in balia di influenze esterne.

In modo più approfondito, per la loro complessità e le conseguenze che ne derivano, è opportuno affrontare le *azioni impulsive*, che possono essere *esplosive* o a *corto circuito* (la distinzione risale a E. Kretschmer). In entrambe, lo stimolo esterno non viene adeguatamente elaborato, secondo la struttura della personalità e i valori sostenuti.

Nelle prime, lo stimolo, anche minimo, si traduce immediatamente in un’azione sproporzionata con carattere di aggressività, senza che ci sia il tempo per un’opportuna riflessione: si parla di reazioni esplosive ogni volta che forti stati affettivi si scaricano in modo elementare senza una meditazione che li freni.

Nelle seconde, un motivo porta all’azione senza che siano considerati altri elementi, non perché manchi il tempo necessario, ma perché il soggetto è tutto preso da un’idea o da una rappresentazione che lo soggioga. Pertanto, l’azione a corto circuito può svolgersi in un tempo anche relativamente lungo e in piena lucidità di coscienza.

Il corto circuito, a differenza di quanto avviene nelle azioni esplosive, non prende la forma di una *scarica motoria elementare*, ma quella di *azioni più complicate*, anche in forma di uno stato episodico circoscritto con tendenza ad un perturbamento della coscienza, oppure possono venir meditate come un’azione normale ed eseguite a coscienza lucida con prudenza e avvedutezza; in entrambi i casi, però, l’azione a corto circuito è sotto l’egida del principio “senza pensare ad altro”; rispetto alla personalità totale, è una

porzione a sé. Queste reazioni hanno una forte componente affettiva e non raramente una base caratterologica (non necessariamente patologica) predisponente.

Decisioni matrimoniali a corto circuito possono verificarsi nei soggetti borderline e anche in alcuni nevrotici.

La valutazione peritale dei disturbi accidentali o transitori è molto ardua per l'esperto, il quale si trova dinnanzi ad una persona che ormai ha superato le proprie difficoltà. La valutazione può giovare di testimonianze o di documenti probatori, ma è sempre necessaria molta cautela e buon senso.

Altre perplessità sorgono in riferimento alle condizioni e agli accadimenti traumatizzanti che, pur non configurando un vero e proprio disturbo psichico, sono in grado di limitare le funzioni critiche o di impedire il processo di autodeterminazione:

- un'*insicurezza di fondo* che può rendere incapaci di prendere in modo autonomo impegni importanti e definitivi o disturbare la scelta. In tal senso, si può far riferimento al *metus reverentialis*, che pur dovendo, ai sensi del can. 1103, essere incluso *ab estrinseco*, tuttavia trova nelle disposizioni caratterologiche del soggetto e nella condizione in cui egli è un terreno favorevole;
- le *idee dominanti* che s'impongono nel corso del pensiero. Contrariamente a quanto accade per le idee ossessive, esse non sono avvertite come estranee, intrusive, assurde o egodistoniche; sono qualcosa d'intermedio tra le certezze a sfondo affettivo delle persone normali e le idee deliranti. La carica affettiva fa sì che queste idee, malgrado qualsiasi tentativo di distogliere il soggetto, siano perseguite con tenacia o, meglio, con ostinazione, anche quando sono causa di contrarietà ed inconvenienti;
- le *situazioni familiari o esistenziali intollerabili* (solitudine, lutto) che inducono comportamenti di evasione o di compenso. E' una vera e propria fuga dal passato che non contempla un progetto che riguarda il futuro e tanto meno un impegno per tutta la vita;

- una *gravidanza imprevista* che può provocare, specie nella donna, angoscia o paura per le conseguenze che comporta e quindi spingere ad un matrimonio non liberamente voluto. Situazione comunque diversa è quella in cui l'uomo, pur non avendo avuto l'intenzione di sposarsi, sente dopo l'accaduto il dovere morale di assumersi le proprie responsabilità, senza che vi siano costrizioni esterne. Per questa e per altre situazioni analoghe occorre distinguere le motivazioni etiche, il cui obbligo è liberamente assunto dal soggetto, in quanto corrispondente alla concezione che egli ha di se stesso, dalle motivazioni dettate da timori, preoccupazioni, ecc., da cui la persona non è in grado di liberarsi. Sposarsi *per dovere* non significa, di per sé, rinunciare alla libertà, bensì affermarla;
- l'*idealizzazione del partner o rappresentazioni sostanzialmente erronee della realtà oggettiva del matrimonio* che viziano il giudizio pratico. L'innamoramento di per se stesso comporta un'idealizzazione della persona amata e della futura vita coniugale, ma, pur producendo degli abbagli, è un processo normale. Non così la evidente falsificazione della realtà.

In tutti questi casi si rende necessario valutare l'intensità e la forma stessa della motivazione, consapevole o inconsapevole, e il suo influsso *reale, diretto* e soprattutto *esclusivo* sul processo del consenso all'epoca delle nozze. Il condizionamento che limita la libertà è ben diverso dalla determinazione che la toglie o la impedisce in modo grave. Infine, non si possono dimenticare le *scelte matrimoniali precoci* di soggetti adolescenti, i quali presentano un divario tra intelligenza generale (capacità d'intendere) e discrezione di giudizio (capacità critica), tra maturità sessuale e maturità affettiva.

2.6. RILIEVI CONCLUSIVI

Una persona, affinché sia in grado di realizzare il suo progetto esistenziale connesso al matrimonio, deve disporre di un'adeguata maturità psicoaffettiva e relazionale, di una capacità di sviluppare un amore eterocentrico, di una sufficiente autostima che permetta di tollerare le frustrazioni, di un'adeguata comprensione di sé, di

una percezione realistica delle persone e dei fatti e di mantenere una linea coerente di valori etico-morali che diano significato alla propria esistenza. Tali aspetti entrano in maniera decisiva nella scelta di contrarre matrimonio e determinano la possibilità di un'unione duratura, propositiva ed aperta alla crescita personale e della coppia.

Occorre, dunque, un sostanziale equilibrio nelle diverse aree, cognitiva, estimativa, volitiva, affettiva e relazionale, coinvolte nella decisione di unirsi in matrimonio e nel favorire la presa di coscienza dei meccanismi che agiscono sull'individuo e sulla coppia, al fine di giungere ad un apprezzabile livello di spontaneità, autenticità, intimità, profondità ed oblatività attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle risorse personali e relazionali: condizioni basilari per la costruzione di una realtà matrimoniale solida e duratura.

A questo punto, può essere utile riflettere espressamente sui motivi di incapacità che rendono nullo il matrimonio, soffermandoci sul canone 1095, senza approfondire gli altri.

CAPITOLO TERZO

MOTIVI DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Alla luce dell'art. 56 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) del 5 novembre 1990, esaminiamo i principali motivi di nullità del matrimonio, secondo uno schema che non ha la pretesa di essere esaustivo ma ha il vantaggio di essere pratico ed orientativo, articolandosi intorno ai seguenti temi basilari: libertà della persona, sua capacità, correttezza delle sue intenzioni.

3.1. CAUSE CHE RENDONO NULO IL MATRIMONIO

Gli aspetti che possono inficiare la *validità del consenso* e che, quindi, comportano la nullità del matrimonio, possono essere sintetizzati in quattro gruppi: gli impedimenti, i difetti di forma, i vizi della libertà di consenso e incapacità della persona; in generale (Cf. Amati, 2009, 59-63):

a. *gli impedimenti* sono circostanze determinate dalla legge riguardo alla persona del contraente, impedendogli il matrimonio. Si tratta di persone che naturalmente sono incapaci di emettere un valido consenso matrimoniale, cui tuttavia non seguono gli effetti giuridici per l'incidenza di una o più circostanze stabilite dal diritto. Non si tratta di incapacità di consenso, bensì di inabilità ad emettere un valido consenso. Il Codice distingue impedimenti *in genere* (cann. 1073-1082) ed *in specie* (cann. 1083-1094)³¹. Ci sono impedimenti che cessano

³¹ Gli impedimenti *in specie* sono: età (can. 1083), impotenza (can. 1084), vincolo o legame precedente (can. 1085), crimine od omicidio (can. 1090), consanguineità (can. 1091), affinità (can. 1092), parentela legale (can. 1094).

Altri impedimenti *dirimenti* sono connessi con l'origine o il carattere della società religiosa della Chiesa: disparità di culto (can. 1086), ordine sacro (can. 1087) e voto pubblico perpetuo di castità (can. 1088). A questi si aggiungono il rapimento (can. 1089) e quello di pubblica onestà (can. 1093). Alcuni di essi trovano una corrispondenza anche nel diritto civile (artt. 84-90, 136 c.c.).

quando viene applicato l'istituto della dispensa, consistente nell'esenzione da una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare (can. 85);

b. ***il difetto di forma*** si verifica quando la persona, pur essendo abile ad emettere un consenso matrimoniale, non esprime tale consenso secondo le modalità stabilite dalla Chiesa; ciò vale sia per i matrimoni tra cattolici (cann. 1108-1123) sia per i matrimoni misti, ossia tra un cattolico e un battezzato non-cattolico o un non battezzato (cann. 1124-1129);

c. ***i difetti e vizi della libertà di consenso*** (alterazione arbitraria delle condizioni del patto) sono presenti quando il consenso viene scambiato tra due persone giuridicamente abili, ma di cui almeno una esclude il matrimonio stesso oppure uno degli elementi o proprietà essenziali (can. 1101 e 1055-1057)³². Una sentenza di nullità non sancisce ma, semplicemente, dichiara l'invalidità di un atto, quando la manifestazione esterna del consenso è difforme dalla intenzione interiore (can. 1101)³³. Il divorzio, invece, che differisce nettamente dalla nullità, viene ad interrompere un vincolo civile contratto, oppure, in caso di matrimonio concordatario, dove vige questo istituto, sospende unicamente gli effetti civili, lasciando integro il vincolo sacramentale. Va ricordato che comunque la Chiesa esclude il divorzio dal suo ordinamento giuridico, perché si ha la pretesa di

³² Il consenso è la "causa efficiente" del matrimonio. Nel can. 1057 § 1, si dichiara solennemente *matrimonium facit partium consensus*, ossia "il consenso delle parti crea il matrimonio". Il Codice stesso ne dà una definizione al can. 1057 § 2: il consenso è un atto di volontà attraverso il quale i contraenti effettuano la donazione di se stessi (oggetto materiale) al fine di (oggetto formale) costituire fra di loro il rapporto coniugale (Cf. Bianchi, 1998, 69-70).

³³ Rientrano significativamente tra i difetti e vizi della libertà di consenso (Cf. Bianchi, 1998):

- la costrizione fisica o morale, *vis et metus*, ossia l'uso della forza e il timore (can. 1103),
- la presenza di errori di fatto (cann. 1097 e 1098): sulla persona o su di una qualità della stessa, direttamente e principalmente intesa dall'errante o in lui indotto l'errore dolosamente (si distingue dall'errore di diritto, regolato dai cann. 1096 e 1099, perché non concerne l'istituto matrimoniale e le sue caratteristiche giuridiche essenziali),
- l'apposizione di condizioni (circostanze future e incerte, *de futuro*, o passate, *de praeterito*, o presenti, *de praesenti*) al proprio impegno matrimoniale (consenso condizionato); ad es., sposarsi a patto di avere un erede entro un certo tempo, o che l'altro si occupi sempre dei genitori anziani e malati del coniuge, o che uno dei due non riprenda a giocare d'azzardo, ecc. (can. 1102),

e, nello specifico, tra i *difetti volontari del consenso*,

- simulazione, parziale o totale, dello stesso matrimonio (cann. 1055, 1057, 1096, 1101);
- esclusione di una proprietà essenziale del matrimonio (unità/fedeltà/ indissolubilità) ovvero di un suo elemento essenziale (ordinazione alla prole o al bene dei coniugi) (cann. 1086, 1055, 1056, 1057).

sciogliere il patto liberamente stipulato dagli sposi, ossia di vivere insieme per tutta la vita;

d. *le incapacità* sono presenti quando le persone, pur emettendo il consenso (esternamente), sono psichicamente e gravemente incapaci di valutare, ponderare, assumere e attuare gli oneri matrimoniali; tale configurazione viene rinvenuta nella triplice ramificazione del **canone 1095**, che esamineremo di seguito. Non tutti gli atti e le azioni dell'uomo rivestono dignità umana. Essi hanno la loro validità quando il soggetto è pienamente responsabile delle sue attività. In effetti, mentre la simulazione priva l'atto dei suoi effetti giuridici, nell'incapacità, invece, viene a mancare il vero atto umano matrimoniale³⁴;

3.2. CANONE 1095 CIC³⁵

Il consenso matrimoniale è *viziato* quando si presenta una condizione di incapacità, come riportato nei **tre numeri del canone 1095** (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 320-325):

1. nel primo, si tratta della **mancaza di sufficiente uso di ragione**, ossia dell'incapacità di emettere un atto umano, e quindi di *intendere e di volere*³⁶;

³⁴ Una grave difficoltà che deve affrontare il giudice ecclesiastico nelle cause di nullità matrimoniale è quella in cui entrano in gioco le *anomalie psichiche o quelle psicosessuali*, che coinvolgono a livello mondiale più della metà di tutte le cause.

Abbracciando preferibilmente una visione integrale della persona umana, rispondente alle esigenze dell'antropologia cristiana, e tenendo presenti gli aspetti canonistici, psicologi e psichiatri sono sempre più coinvolti nelle cause matrimoniali con l'impiego di specifici strumenti probatori: in riferimento alle dichiarazioni delle parti e alle deposizioni dei testi, prende forma una "psicologia della testimonianza", che esplora le dinamiche psicologiche ad esse soggiacenti, a integrazione della prova peritale e dei reattivi mentali. Pur essendoci attenzione alla persona, colta nei molteplici aspetti della sua esistenza, non mancano i problemi: si pensi, per esempio, alle esitazioni tra l'approccio diagnostico categoriale e quello dimensionale dei disturbi psichici, i quali dovrebbero invece integrarsi vicendevolmente, o al tentativo di superare l'antica opposizione tra somatogenesi e psicogenesi della patologia mentale, anche se, tuttavia, rimane non sempre chiaro il peso delle reciproche influenze tra i diversi fattori causali (biologici, psicologici, sociali). Data la natura e le finalità dell'istituto del matrimonio canonico, le norme del diritto della Chiesa interpellano le scienze umane principalmente sotto due aspetti: *la mancaza (defectus) del consenso e i disturbi della sessualità* (Zuanazzi, s.a., 6-9).

³⁵ Sigla del Codice di diritto canonico, abbreviato in *CIC*, dal titolo latino Codex Iuris Canonici.

³⁶ Nell'eventuale perizia, richiesta dal giudice, il perito deve spiegare se l'*anomalia* era grave e presente al momento delle nozze e con quale intensità e segni si manifestava.

2. nel secondo, è contemplato un **difetto grave di discrezione di giudizio** circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente, ossia dell'incapacità di valutare gli obblighi essenziali del contratto matrimoniale, e quindi di *discernere e agire liberamente*³⁷;
3. nel terzo, **dell'incapacità**, espressamente di natura **psichica**, di **adempiere gli obblighi** assunti nel consenso matrimoniale, e quindi di sostenere i doveri che provengono dalle *proprietà essenziali* del contratto coniugale (fedeltà reciproca per tutta la vita)³⁸.

Mentre i primi due numeri del can. 1095 si riferiscono propriamente all'atto stesso del consenso, all'incapacità di autodeterminazione e di avere una conoscenza critica dei diritti e doveri che ne costituiscono l'oggetto, il medesimo canone nel numero terzo prende in considerazione l'incapacità dei contraenti di adempiere questi obblighi. Nel caso dei nn. 1-2 il soggetto non è in grado di compiere l'atto psicologico del consenso, mentre nel n. 3 tale decisione è *solo* inefficace. Sono due diverse incapacità, dipendenti entrambe da una condizione psicopatologica o almeno anomala. Il Codice attuale non propone, però, alcuna classificazione dei disturbi mentali e nel formulare le ipotesi di nullità del can. 1095 si ispira, piuttosto, alla natura del consenso, inteso come atto libero e consapevole. Pertanto, il concetto di incapacità è di tipo giuridico e in tale ambito va valutato: *è propriamente l'effetto giuridico determinato da una causa psichica*³⁹. Vale a dire che la causa di nullità

³⁷ Per illustrare un possibile *difetto di discrezione di giudizio*, la valutazione peritale deve spiegare *l'effetto* che l'anomalia ha *sulla facoltà critica ed elettiva* della persona, soprattutto per quanto concerne la possibilità di scegliersi liberamente uno stato di vita.

³⁸ La perizia deve spiegare la natura e gravità dell'anomalia psicologica, dimostrando che detta anomalia avrebbe resa non solo difficile ma addirittura *impossibile l'osservanza degli obblighi essenziali matrimoniali*.

³⁹ La capacità consensuale può essere compromessa anche da fatti che possono essere definiti "patologici" solo in senso improprio e che derivano da fattori esogeni: per esempio intossicazioni da droghe o da sostanze alcoliche, sia acute che croniche, ovvero stati di abnorme eterosuggestione, in occasione della celebrazione nuziale. Quanto, invece, agli stati cronici di intossicazione, occorre valutarne la gravità in rapporto ai più accreditati parametri scientifici: non sembra aver trovato conferma la presunzione rigidamente proposta da alcune decisioni giudiziarie per cui il tossicodipendente dovrebbe essere considerato sempre incapace; emerge piuttosto l'orientamento che considera la dipendenza abituale da droghe cosiddette pesanti come un rilevante indizio a favore dell'incapacità; va ricordato che spesso, alla base di alcolismo e tossicodipendenza cronica, è dato reperire strutture di personalità affette da consistenti disturbi (doppia diagnosi e/o comorbilità), il cui approfondimento non può essere trascurato nella valutazione delle capacità consensuali del soggetto. La prova dell'incapacità può essere strutturata intorno a un *triplice accertamento*: 1) la ricostruzione dei fatti costituenti i comportamenti del soggetto, in particolare quelli che hanno avuto maggiore attinenza, cronologica o di merito, con la decisione matrimoniale; 2) la ricostruzione della

non è data dal disturbo psichico per se stesso, bensì dall'incapacità del soggetto contraente di *causare, mediante la sua volontà manifestata attraverso il segno nuziale, il vincolo coniugale, con le sue proprietà essenziali e la sua naturale ordinazione ai suoi fini oggettivi. Tra l'incapacità consensuale, come realtà giuridica, e la sua causa psichica, come realtà di fatto, deve esistere una causalità proporzionata, nel senso che l'incapacità non è uno stato né psichico né giuridico normale.* L'incapacità si fonda sempre su una patologia psichica, ma la presenza di questa non comporta automaticamente un'incapacità, sia per la gravità sia per la natura di una forma morbosa che non interessa il matrimonio (per es. l'agorafobia). L'incapacità non va equiparata alla difficoltà, anche di grado elevato, ma significa che mancano le attitudini necessarie per compiere l'atto giuridicamente efficace; le difficoltà, invece, non implicano questa carenza, ma solo l'intervento di ostacoli che intralciano il raggiungimento del fine. Nel primo caso la persona non può agire, anche se lo desidera; nel secondo, può riuscire sforzandosi di superare gli inconvenienti. Ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio si richiede che l'incapacità sia presente al momento del consenso, né soltanto prima né unicamente dopo. La possibilità che una persona possa in futuro diventare incapace non invalida il matrimonio⁴⁰ (Cf. Zuanazzi, s.a., 115-116).

3.2.1. *Canone 1095, 1*

Nel primo numero del canone 1095 è configurata ***l'ipotesi più grave e radicale di incapacità***, ossia quella psicologica o psicopatologica (**motivo clinico**), che determina una ***mancanza di sufficiente uso di ragione*** (**motivo giuridico**), indipendentemente dalla sua indole congenita o acquisita (Cf. Amati, 2009, 111-115):

eventuale "storia clinica" del soggetto; 3) l'approfondimento peritale delle sue condizioni psichiche, che è ordinato dal giudice e che non è vincolante per la sua decisione visto che darà un lettura giurisprudenziale libera, non per questo però arbitraria, e criticamente fondata (Cf. Bianchi, 1998, 180-210).

⁴⁰ Per esempio, una predisposizione ereditaria alla psicosi maniaco-depressiva non è rilevante se la sindrome non si è già manifestata all'epoca del matrimonio. Può essere considerato in maniera diversa il caso in cui una patologia, preesistente alle nozze e *apparentemente* non tanto grave da compromettere il consenso, dimostri la sua ingravescenza per le difficoltà che il matrimonio, in quanto tale, comporta, anche indipendentemente dalla personalità del coniuge. Quando sia trascorso molto tempo dalla celebrazione delle nozze, il giudizio peritale è comunque arduo: forme morbose, anche gravi, possono essersi risolte o altre essere comparse. Se mancano attendibili documenti clinici o sicure testimonianze, l'esperto talvolta non è in grado di rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Sunt incapaces matrimonii contrahendi: qui sufficienti rationis usu carent (DC, art. 209, § 2, n. 1). Essa riguarda direttamente il soggetto, in quanto offeso nella globalità della sua vita psichica. Egli è, infatti, incapace di volere, di capire e di attuare responsabilmente gli atti della vita coniugale, e spesso, come condizione remota, anche quelli della vita quotidiana, non essendo *compos sui*, cioè padrone di sé e dei suoi atti (incapacità naturale). Ne è coinvolta oltre la facoltà intellettuale, anche quella attuativa. Il motivo clinico diventa, dunque, motivo giuridico. Infatti, se il matrimonio è il dono di sé all'altro per instaurare una comunità di vita, chi non possiede se stesso è incapace di donarsi. *Nemo dat quod non habet*: nessuno dà quello che non ha. L'aspetto clinico è rimesso ai periti, che consiste nel rilevamento della patologia o anomalia, la presenza di essa, il grado, la connessione tra l'eventualità infermità o perturbazione psichica e la sua incidenza sul consenso, naturalmente per quanto compete loro; spetta, invece, al giudice tradurre in chiave giuridica il responso peritale.

Questa fattispecie non distingue le incapacità di tipo attuale e abituale da quelle di tipo transitorio o cronico. Ciò che interessa è comunque la privazione del sufficiente uso di ragione *incidente* sul negozio che si va a contrarre, cioè l'atto matrimoniale attraverso il consenso. La sua formulazione non si riferisce ad una mancanza totale dell'elemento razionale alla stregua delle cause tradizionalmente annoverate sotto il concetto di *amentia-dementia* o della *gravis perturbatio animi* (perturbazioni mentali vere e proprie), ma al soggetto che, per una qualunque causa, abbia subito la menomazione o disgregazione delle sue facoltà, fino a privarlo di quel sufficiente uso di ragione, necessario per contrarre matrimonio⁴¹. Deve essere sufficiente non per quanto riguarda gli atti qualsiasi della vita quotidiana, ma in riferimento al patto coniugale e alle sue conseguenze di vita comune, al momento dell'emissione del consenso. In pratica, le cause cliniche che originano tale incapacità sono molto poche e in questo numero rientrano, quindi, tutti quegli individui nei quali, per una ben marcata patologia mentale, non possono disporre delle proprie facoltà. Ogni causa psichica che obnubila la coscienza

⁴¹ Indistintamente si parla di malattia o anomalia psichica che però devono essere tali da impedire o ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o volizione. Il discorso vale sia che si tratti di un quadro stabile e duraturo nel tempo, sia di un quadro transeunte.

rende nullo il consenso, includendo anche taluni stati morbosi che, abitualmente, per forma e grado, di per sé non producono insufficiente uso di ragione, ma che rendono invalido il matrimonio perché incidenti sull'emissione del consenso⁴².

3.2.2. *Canone 1095, 2*

Nel secondo numero del canone 1095, relativamente alla *capacità di autodeterminazione*, sono considerati incapaci di contrarre matrimonio coloro che soffrono di un **grave difetto di discrezione di giudizio**, rispetto alla capacità di esprimere giudizi pratici imperativi, contenenti in sé l'azione da compiere dando un ordine (Cf. Zuanazzi, s.a., 116-117; Amati, 2009, 119):

Can. 1095, 2 – Sunt incapaces matrimonii contrahendi: qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradendo et acceptanda (DC, art. 209, § 2, n. 2). Il canone 1055 dà una definizione di matrimonio, dei suoi beni e fini; quello successivo (can. 1056) ne precisa le proprietà essenziali, che sono l'unità e l'indissolubilità, e nel can. 1057 viene descritta la fisionomia del consenso fin dal suo atto costitutivo, che trae la sua origine da un atto umano matrimoniale. Il matrimonio, dunque, esige che i contraenti, all'atto della celebrazione, dispongano di un'adeguata cognizione, di libertà interna e di potenziale capacità di attuazione. Sia la dottrina che la giurisprudenza evidenziano tre elementi descrittivi della *discretio iudicii*:

- una capacità conoscitiva,
- una capacità critica,
- una capacità deliberativa.

⁴² Nel canone 1095 n. 1, la prima ipotesi d'incapacità consensuale, ossia l'*insufficiente uso di ragione*, non riguarda un difetto della sola funzione intellettuale bensì dell'inettitudine di compiere atti umani: occorre che ci sia un uso sufficiente della ragione per compiere l'atto umano del consenso matrimoniale; altra cosa sono l'ignoranza e l'errore che non rientrano in nessuna forma di incapacità giuridica. Il numero 1 del citato canone riguarda solo *gli elementi basilari sufficienti per compiere l'atto* del consenso matrimoniale. L'ipotesi d'incapacità indicata dal canone non richiede obbligatoriamente la mancanza dell'uso della ragione come può aversi nelle gravi demenze, nelle profonde insufficienze mentali, negli stati confusionali, negli episodi onirici, ecc.; d'altra parte, per affermare la capacità non è necessario il completo e perfetto uso della ragione. Pertanto, anche un'insufficienza mentale di grado medio o una psicosi iniziale possono determinare l'effetto giuridico d'incapacità laddove non lo determinano i modesti impoverimenti intellettuali, le piccole euforie, le lievi ebbrezze alcoliche, i comuni stati emozionali (Cf. Zuanazzi, s.a., 116).

Importante è la libertà discrezionale di scelta, nella misura minima per compiere responsabilmente l'atto consensuale. Il consenso, pur dipendendo dalla volontà e dalla ragione, tuttavia, non si identifica con la capacità di intendere e di volere, a cui si riferisce *l'imputabilità penale*, e nemmeno con il grado di maturazione che rende una persona moralmente responsabile. Non si tratta della semplice conoscenza astratta di un bene da conseguire, bensì dell'apprezzamento concreto, della stima diretta di un bene, qual è il matrimonio, e quindi di volerlo realizzare. Il valore di questo bene va colto, anche se non in maniera esaustiva, nelle sue implicazioni e componenti essenziali, negli obblighi e nei diritti che esso comporta. Essendo il matrimonio destinato a durare tutta la vita, la capacità estimativa riguarda l'assunzione di un impegno personale perpetuo e deve permettere una certa *proiezione nel futuro*. Il *defectus*, diversamente dal significato letterale della parola latina, non indica in questo contesto propriamente una mancanza (altrimenti non avrebbe senso l'aggettivo *gravis*) bensì *un'insufficienza*, anche transitoria, rispetto all'oggetto del consenso, cioè ai diritti-doveri essenziali del matrimonio. Poiché la discrezione di giudizio dev'essere proporzionata alla natura del consenso e del suo oggetto, la gravità del defectus si misura dagli effetti: non poter discernere i diritti e i doveri del matrimonio e non potersi impegnare in una vita coniugale a causa di un'alterazione delle funzioni psichiche. A questo proposito, può essere utile precisare che la *gravità* è un concetto quantitativo, per cui può essere presente in grado maggiore o minore, mentre il *consenso* è un concetto qualitativo, c'è o non c'è⁴³.

⁴³ Va quindi ponderata la *proporzione causale tra patologia psichica ed effetto giuridico*, escludendo l'esistenza dell'incapacità consensuale quando manchi una seria patologia. Il giudizio su quest'ultimo aspetto compete al perito psichiatra. Importante è il criterio cui ci si riferisce. Alcuni autori, come L. M. Rulla, esperto in antropologia, sostengono una concezione categoriale, secondo cui solo certe gravi patologie (come psicosi, casi seri di personalità antisociale, casi più gravi di narcisismo, disturbi sessuali, ecc.) compromettono la capacità di intendere e di volere, cioè la libertà sostanziale, mentre le altre forme patologiche (come nevrosi, disturbi di personalità in genere, e nello specifico borderline) limitano più o meno la libertà effettiva, quella libertà che traduce la libertà sostanziale nella scelta tra alternative. Secondo altri autori, invece, come G. Zuanazzi, clinico e cattedratico nonché perito del Tribunale della Rota Romana, sarebbe da prediligere una concezione dimensionale, per cui la gravità va riferita all'incidenza reale di una patologia psichica nella situazione concreta della persona: un disturbo è *serio* in quanto produce *effetti seri*, indipendentemente dalla collocazione nosografica. Spetta al perito dire quale sia l'incidenza di un determinato disturbo sui processi psichici del subente; il giudice deve dire se quella condizione fattuale ha comportato l'incapacità consensuale; ci sono poi sentenze rotali che invitano a prendere in considerazione anche l'influsso di circostanze particolari che possono incidere sulle capacità discrezionali della persona, sia dal punto di vista della valutazione critica sia dal punto di vista della libertà interiore (Cf. Zuanazzi, s.a., 118).

3.2.3. Canone 1095, 3

Il terzo numero del canone 1095, riguarda coloro che *per cause di natura psichica, sono incapaci di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio*⁴⁴ (Cf. Zuanazzi, s.a., 119-122):

Can. 1095, 3 – Sunt incapaces matrimonii contrahendi: qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent (DC, art. 209, § 2, n. 3). Il riferimento è alla vita coniugale che ciascun contraente s’impegna di vivere in modo da conseguire gli obblighi del matrimonio, quelli che nella seconda ipotesi devono essere *compresi ed accettati*. Gli obblighi scaturiscono dal consenso prestato e corrispondono sostanzialmente alle esigenze dell’amore coniugale. Essi sono dovuti come atti di giustizia nei confronti dell’altro coniuge. Nella valutazione si deve ricordare che le esigenze della convivenza matrimoniale sono diverse a seconda delle culture e degli ambienti di vita.

L’ipotesi indicata nel n. 3 concerne l’incapacità di adempimento dei doveri che lo stato matrimoniale comporta, l’impossibilità intrinseca (cioè non dovuta a cause esterne) di mettere in atto atteggiamenti e comportamenti idonei per realizzare ciò che è essenziale nel matrimonio. La facoltà psicologica di *voler istituire e realizzare* una comunità coniugale non s’identifica con quella di *saperla mantenere*. Al momento del consenso può essere presente l’una e non l’altra⁴⁵.

Anche per la terza ipotesi del citato canone, *non si richiede una capacità piena*, esente dalle normali difficoltà inerenti alla natura umana. Va inoltre osservato che l’incapacità ipotizzata, per sua natura, è un’incapacità presente nel momento istituzionale, *in fieri*, di compiere certi obblighi nella vita coniugale, nell’*in facto esse*, e pertanto la

⁴⁴ L’uso del verbo “assumere” non significa la richiesta di uno specifico atto di volontà, bensì va inteso nell’ottica di un atto giuridico: se una persona dichiara di voler istituire il matrimonio, ma poi, nella vita coniugale, non è in grado di adempiere l’obbligo preso, allora, nonostante la sua intenzione, non era in grado di assumere tale obbligo. Nessuno può obbligarsi a ciò che non è in grado di fare.

⁴⁵ Si pensi agli intervalli liberi delle psicosi fasiche, alle remissioni dell’alcolismo cronico, ad una schizofrenia iniziale, al disturbo fobico o ossessivo, ad una sindrome borderline, alle turbe della sessualità.

prova dell'incapacità dipende in larga misura da considerazioni fatte a posteriori. Tale incapacità non va naturalmente scambiata con la simulazione (can. 1101 § 2) né con il mancato adempimento che può essere dovuto a negligenza o anche a circostanze estranee all'intenzione del soggetto.

L'indicazione delle *cause di natura psichica* dell'incapacità di assumere gli obblighi matrimoniali è generica, ma è evidente che trattasi di una *condizione patologica o almeno abnorme*, una causa che, in quanto tale, *determina* un comportamento, agendo *al di fuori dell'iniziativa del soggetto e delle sue possibilità di controllo*, altrimenti si sarebbe di fronte ad un atto volontario (ogni scelta e ogni condotta sono motivate) o ad un fattore non necessitante. Ciò che conta sul piano psichiatrico-forense, non è che un soggetto faccia o non faccia questa o quella cosa, ma *l'essere costretto a fare o a non fare*. La causa psichica non comprende solo le *gravi* malattie, bensì qualsiasi fattore abnorme che interferisca in modo *gravemente* negativo con il funzionamento psichico del soggetto. Non sono rilevanti i lievi disturbi che possono essere superati o i limiti caratterologici che fanno parte della *normalità*, oppure quelle difficoltà d'intesa più o meno grandi che sono molto frequenti e, in certe fasi della vita coniugale, si trovano probabilmente in tutti i matrimoni.

Poiché alcuni dei doveri sono *permanenti*, si pone la domanda se debba essere permanente anche l'incapacità di adempierli e se tale incapacità debba essere assoluta o solo relativa al coniuge. Il Legislatore non fa precisazioni. Nella dottrina e nella giurisprudenza i pareri, per entrambe le questioni, non sono univoci. La maggioranza dei canonisti ritiene che sia sufficiente la *temporaneità* dell'incapacità ed esclude che essa possa essere relativa al coniuge; alcuni reputano, talvolta con qualche distinguo, che l'incapacità debba essere perpetua, ma non accettano la relatività; altri, infine, ammettono la temporaneità ed anche la possibilità della relatività.

Del resto, non è semplice dire se un disturbo psichico, presente all'epoca delle nozze, sia permanente o no, data l'imprevedibile evoluzione di quasi tutte le forme morbose. Inoltre, bisognerebbe precisare se, per escludere l'incapacità, sia sufficiente la

remissione della sintomatologia, con l'ausilio di farmaci oggi disponibili, o sia invece richiesta la guarigione, evento raro in psichiatria⁴⁶.

Anche per affermare la relatività al coniuge dell'incapacità di assumere obbligazioni, si richiama l'analogia con l'impotenza, per la quale il Codice ammette tale possibilità, oppure si accampa il carattere relazionale (relativo, appunto) del consorzio coniugale, come viene definito dal can. 1055, § 1. Questa seconda posizione è la più dibattuta. Si obietta che l'ordinamento giuridico considera il rapporto persona-istituzione, e non quello persona-persona⁴⁷; inoltre, l'incapacità è una caratteristica individuale e deve essere presente al tempo delle nozze: l'una e l'altra condizione non sono rispettate da un'incapacità che si costituisce nell'organizzazione della coppia e nel corso della vita matrimoniale. Ovviamente contrasta in maniera evidente con l'ordinamento giuridico l'incompatibilità caratterologica o il mancato impegno degli sposi che vanifica qualsiasi tentativo di adattamento reciproco⁴⁸. Inoltre, non ha tendenzialmente rilevanza giuridica la collusione di coppia, caratterizzata dalla mutua dipendenza dei coniugi, nella quale si cerca la gratificazione di bisogni complementari e la soddisfazione personale diventa più importante dell'interesse per il bene dell'altro. Semmai si potrebbe considerare la formazione perversa di un rapporto diadico in cui la patologia dei coniugi, preesistente alle nozze e di per sé non tale da costituire un'incapacità, viene ingigantita dall'insufficienza

⁴⁶ La permanenza o *perpetuità* della situazione incapacitante, non richiesta per gli "obblighi negativi", implicanti il "non fare", che vincolano *semper et pro semper*, dal momento che anche una singola violazione dell'obbligo (es., di fedeltà) è sufficiente per determinare l'incapacità, mentre è necessaria per gli "obblighi positivi", implicanti il "fare", che vincolano *semper sed non pro semper*, in quanto, pur essendo permanenti (es., mutuo aiuto), ammettono sospensioni (es., per malattia, lontananza) (Cf. Bianchi, 1998, 211-240).

⁴⁷ In questo caso, non sembra determinante la persona del coniuge ma l'incapacità individuale ad assumere gli obblighi essenziali.

⁴⁸ Quando vi sia l'emergenza di difficoltà di relazione, essa potrebbe rappresentare un indizio, per avviare l'indagine sul soggetto e sul suo mondo intrapsichico. Sempre più spesso nelle cause si adombra l'incompatibilità di carattere tra i coniugi, pur avendo convissuto *more-uxorio* (secondo il costume matrimoniale) per un lungo periodo; tale motivazione emerge o per modificazione delle rispettive personalità, o per mutati interessi, magari verso altra persona più accogliente e comprensiva; tuttavia, una cosa è l'incompatibilità di carattere, altra cosa sono le varie forme di perturbazione psichica, come affermato dai periti. Circa l'incompatibilità di carattere, le legislazioni civili hanno contemplato la separazione ed il divorzio come soluzioni; a detta degli istituti ecclesiastici, ciò sembra aver contribuito a formare una mentalità superficiale e di disimpegno. La felicità coniugale, come affermano molte sentenze rotali, trovando riscontro per certi aspetti anche in ambito psicologico, non consiste nel non-sperimentare difficoltà, ma nella capacità di superarle. Da una emersa incompatibilità di carattere dei coniugi non si può concludere per una loro incapacità di stabilire una relazione interpersonale (Cf. Amati, 2009, 145-166).

personale dell'altro, così da rendere impossibile il rapporto interpersonale e la donazione reciproca⁴⁹. Ad ogni modo, una scelta manifestatamente irrazionale del coniuge sarà da riguardarsi come indiziariamente indicativa di una insufficiente valutazione dei diritti e doveri coniugali o di una insufficiente autodeterminazione verso di essi⁵⁰.

A questo punto può essere utile, di seguito, fare alcune precisazioni (Cf. Amati, 2009, 145-166).

Il numero 3 del canone 1095 non parla di mera *difficoltà*, ma di vera e propria *impossibilità* morale ad assumere-adempiere le relative obbligazioni matrimoniali. Gli elementi essenziali cui si allude sono almeno i *tria bona matrimonii*, di agostiniana memoria, che il soggetto non è in grado di assumere⁵¹.

L'incapacità prevista dal suddetto canone deve trarre le sue origini da una *causa di natura psichica* (anomalie evolutive o perturbazioni), che impedisce al soggetto il conseguimento dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio. Dunque, *la causa giuridica costituirebbe semplicemente la conseguenza della causa psicologica*.

⁴⁹ L'ipotesi di una grave patologia della coppia, relativamente alla specifica relazione, senza che ci sia una grave e diagnosticabile anomalia in uno degli sposi, non è compatibile con il concetto di consenso come atto di una persona singola al quale risponde distintamente e liberamente un'altra persona. La capacità di consentire appartiene alla persona. Lo stesso vale per l'incapacità, rapportata non alla coppia in quanto tale ma al singolo (Cf. Amati, 2009, 145-166).

⁵⁰ Un matrimonio **fallito o frustrato** (per qualsiasi motivo) non equivale ad un matrimonio **nullo**. Occorre affermare la differenza: infatti, un conto è *l'incompatibilità*, cioè la difficoltà d'incontro e di integrazione con il partner (di cui alcuni non si concedono neanche un tempo sufficiente), altro è *l'incapacità personale di natura psichica*, che comporta un'impossibilità di relazione. Vi sono persone che, prese individualmente, possono essere considerate di carattere stabile e normale, ma che, messe in una convivenza con una determinata persona, possono rivelare difficoltà e contrasto. L'incompatibilità o difficoltà di stare in coppia non equivale ad un'incapacità personale, stimabile al fine dell'annullamento del matrimonio. La Chiesa concede la facoltà di far riesaminare il consenso o la capacità rispetto agli oneri del matrimonio (Cf. Amati, 2009, 145-166).

⁵¹ Nello specifico (Cf. Amati, 2009, 147-148):

- il *bonum prolis*, quando uno dei contraenti non è in grado di realizzare l'atto coniugale *humano modo*, in conseguenza di qualche anomalia, deviazione o disturbo psicosessuale (masochismo, sadismo, feticismo, voyeurismo, ecc.), nonché di realizzare attraverso di esso il rapporto interpersonale tipico e la procreazione ed educazione della prole;
- il *bonum fidei* (per ninfomania, satiriasi, iperestesia sessuale, ecc.), che rende impossibile al contraente l'osservanza della fedeltà coniugale, privando così il matrimonio della donazione mutua ed esclusiva;
- il *bonum sacramenti*, quando uno dei contraenti, pur cosciente che il matrimonio è un patto indissolubile, tuttavia è incapace di rispettare la stabilità delle obbligazioni. Accanto ad essi, anzi a compendiarli tutti, si deve porre anche il *bonum coniugum*, che rappresenta il fine e la sostanza della vita coniugale.

Nell'ultima redazione del numero del canone, non si parla più di grave anomalia psicosessuale (*ob gravem anomaliam psychosexualem*) e poi di grave anomalia psichica (*ob gravem anomaliam psychicam*) e si è tolta anche la qualifica di *grave*, rimasta solamente nei due numeri precedenti; la *deformatio animis* deve comunque incidere in modo sostanziale sul tessuto intimo strutturale del soggetto, tanto da rendergli impossibile l'assunzione degli oneri coniugali e intollerabile un rapporto di coppia; in tal senso, tale impossibilità deve essere ritenuta di natura grave, a motivo del nesso di causalità che intercorre tra l'anomalia di natura psichica (impossibilità) e il difetto di consenso. La detta impossibilità, che rinvia all'indagine di eventuali disordini psichici, non deve essere superabile con i mezzi ordinari oppure lo potrebbe essere entro un congruo lasso di tempo, perché il soggetto possa dirsi idoneo ad assumersi i relativi e onerosi compiti matrimoniali. In questo caso sono da esaminare l'indole della personalità, la sua *ratio agendi* e, soprattutto, la causa dell'asserita incapacità.

L'incapacità presa in esame dal canone 1095, 3 deve essere di tipo *obiettivo* (riscontrabile cioè in campo clinico e giudiziale) e non *sogettivo* (situazione in cui l'individuo sia convinto della sua incapacità): ciò non perché le radici dell'incapacità non siano radicate nel soggetto, ma perché è la natura stessa del matrimonio, che implica relazione e reciprocità, continuità, stabilità ed esclusività; l'*obiettività* e *gravità* dell'anomalia deve essere rilevata in primo luogo dai periti, in campo psichiatrico o psicologico, come attestazione che talvolta il giudice esige quale base scientifica (*fumus boni iuris*, "parvenza di buon diritto") già dalla presentazione dell'istanza iniziale di causa (libello). Al perito spetta diagnosticare quei motivi psichici che eventualmente sarebbero causa dell'impossibilità di quel coniuge; al giudice, invece, spetta determinare **il nesso dell'incapacità con il consenso, unitamente ai fatti, agli indizi e alle circostanze di cause.**

Mentre è un aspetto molto dibattuto se l'incapacità debba essere perpetua o temporanea; è condiviso, invece, il presupposto che *l'incapacità giuridica debba rapportarsi alla sua radice clinica.*

La legge, di per sé, non richiede che l'incapacità sia perpetua né va confusa la gravità del difetto con la perpetuità. Comunque la si voglia concepire, l'incapacità (temporanea o perpetua), in ogni caso è da ritenere *giuridicamente grave*, quando ogni mezzo ordinario e lecito di terapia sia stimato inefficace.

Non si può dire la stessa cosa delle '*crisi temporanee*' di personalità, che *non possono invalidare il consenso*.

La *causa*, dunque, deve essere *sempre grave*, ma *non necessariamente perpetua*. Importante, invece, è la valutazione nel caso di un'anomalia temporanea *concomitante* con il consenso, poiché alcuni che sono incapaci, possono diventare a breve "capaci", mentre altri che sono al momento capaci, talvolta per cause sconosciute, possono diventare "incapaci" alla relazione e alle obbligazioni del matrimonio⁵². Il matrimonio, nel suo complesso, è una realtà esistenziale, ma il compito assegnato al giurista è quello di giudicare la *validità dell'atto nativo* (integro in tutti i suoi aspetti, anche consequenziali), al momento del consenso. Pertanto, si protende verso *un'incapacità di natura assoluta* (accertabile in base a obiettività e gravità), che sia o meno perpetua, per dichiarare le nozze nulle in base al can. 1095.

Una situazione deficitaria personale rimane tale, anche quando il matrimonio dura nel tempo, magari con aspetti di compensazione. L'esperienza dimostra che, venuta meno una convivenza, la persona si ritrova immersa nella sua *incapacità personale*, salvo sottostare ad una nuova situazione, bilanciata dalle risorse e competenze dell'altro.

Per evitare ambiguità, si possono tener presenti alcuni criteri:

- la *singola parte*, indipendentemente dall'altra, deve essere *incapace* al momento della celebrazione del matrimonio,
- l'incapacità *non è l'addizione* delle *lievi patologie* di ognuno dei *contraenti*,

⁵² Ad esempio, una condizione di eccitazione (alcol o altro), al momento del consenso, non può invalidare una volontà, in sostanza stabile, sicura ed abituale. Ecco perché ogni situazione va giudicata in concreto, caso per caso.

- deve riguardare gli *obblighi essenziali* del matrimonio, anziché la persona dell'altro contraente,
- e deve avere la sua origine in una *causa di natura psichica tale da incidere gravemente sulla capacità di consenso*.

La vita matrimoniale, dunque, costituirà solo la prova dell'incapacità presente già al momento del matrimonio. Fra le *cause di natura psichica* che impediscono in concreto l'assunzione degli *oneri coniugali*, vi sono:

- *tutte le anomalie o deviazioni psicosessuali*⁵³;
- *le psicosi, nevrosi e psicopatie*, intese in senso ampio e in senso stretto, accentuando nel soggetto un quadro di egocentrismo, che rende impossibile un dialogo sintonico con il partner, spesso considerato unicamente come fonte di aiuto e di gratificazione;
- *tutte le alterazioni della personalità* (borderline, antisociale, ossessivo-compulsiva, narcisistica, paranoide, ecc.), con risvolti psicosomatici, significative perturbazioni, grave screezio della struttura della personalità, e immaturità psicologica di tipo affettivo-emozionale: quest'ultima può ritenersi configurata sia nel n. 2 che nel n. 3 del can. 1095, potendo inficiare sia l'ambito della *deliberazione* che della *relazione*, cioè sia la "discretio iudicii praestandi consensus" sia la "capacitas assumendi obiecti seu obligationum"; *l'importante è che l'immaturità sia ravvisata di natura grave, che sia rapportata ai diritti e ai doveri matrimoniali e che sia presente al momento del consenso*.

Dal dettato legislativo esulano, perché irrilevanti, tutte le cause psichiche di tipo lieve, le eventuali anomalie sopravvenute in costanza di matrimonio, le difficoltà inevitabili e inerenti una convivenza. In sintesi: per una nullità di matrimonio, *l'incapacità* deve essere di *natura psichica, certa e concomitante alle nozze*; se fosse successiva, deve

⁵³ Ad esempio, anafrodisia, frigidity, omosessualità, travestitismo, ninfomania, transessualismo, vaginismo psicogeno, impulsi ossessivo-coattivi, perversioni varie, impotenza morale, ecc.

ritenersi al di fuori e quindi non incidente sul consenso matrimoniale. Nel caso la rivelazione dell'incapacità avvenisse subito dopo o in tempi vicini al matrimonio, potrebbe costituire un indizio (*initium probationis*), non una prova di causa, rimanendo aperta l'indagine sul versante di una eventuale fase di latenza.

3.3. PRINCIPI GENERALI DELLA NULLITÀ MATRIMONIALE

I principi generali della nullità di matrimonio sono sostanzialmente i seguenti (Cf. Amati, 2009, 62-63):

- può essere invocata in qualsiasi momento, non essendo ad essa applicabile la prescrizione, anche se dopo molti anni diventa difficile la prova sia per reperire i testi sia per appurare e ricordare i fatti;

- la nullità di matrimonio non è sanabile, né per conferma automatica né superata da una convivenza coniugale prolungata negli anni. Non vi è sanzione neanche una volta venuta meno la causa che originò la nullità: ad esempio, una persona che ha contratto matrimonio senza dispensa, prima dell'età prescritta;

- la nullità deve essere dichiarata dall'autorità ecclesiastica, dopo regolare indagine processuale e secondo le norme del diritto; non può nascere un nuovo stato personale, finché la sentenza non venga pubblicata.

Per il matrimonio, dunque, si esige che il contraente sia integro, nella sfera intellettuale, volitiva, affettiva, emozionale, nonché idoneo ad assumere le obbligazioni e i diritti essenziali. Quindi, occorre che la sua capacità sia proporzionata all'atto che compie attraverso il consenso matrimoniale. La giurisprudenza, riguardo alle cause di nullità matrimoniale, in genere, si comporta nel seguente modo, a seconda dell'incidenza o meno del disturbo sulle facoltà intellettivo-valutative (Cf. Amati, 2009, 116-118; Profita, 2006, 119-120):

- tendenzialmente viene negata la nullità di matrimonio quando esso fu contratto in una fase latente, di inclinazione, di incubazione del disturbo o di semplice predisposizione, come a dire che un soggetto, pur essendo predisposto ad una malattia in senso ereditario, tuttavia è perfettamente sano; in questo caso, infatti, è ancora presente nel soggetto la capacità valutativa;
- quando il matrimonio fu contratto in situazione maniaco-depressiva acuta, alterando la personalità, la condotta, l'affettività, la volontà, e determinando un'incapacità a stabilire relazioni coniugali, il matrimonio è dichiarato nullo;
- quando fu contratto in periodo di lungo intervallo, che permette un recupero di discrezione di giudizio, la tendenza è quella di non accordare nullità di matrimonio;
- se la persona contrae matrimonio in stato di demenza epilettrica o nello stadio crepuscolare, certamente si deve concludere per una nullità di matrimonio per mancanza di debita discrezione di giudizio. In riferimento alla capacità attuativa, il soggetto sarebbe impossibilitato a costituire una relazione interpersonale coniugale e dovrebbe essere emesso, di conseguenza, un giudizio sulla validità del consenso; qualora recuperasse la funzionalità delle sue facoltà in pienezza, e quindi anche la capacità personale di porre in essere l'atto matrimoniale, emetterebbe un consenso valido;
- circa l'incidenza dell'alcolismo sul consenso matrimoniale: in quello di tipo acuto, se concomitante con la celebrazione del matrimonio, vi sarebbe invalidità di consenso (can. 1095, 1); in quello cronico, bisogna valutare la fase di latenza, la sua intensità ed incidenza; esso, diventando progressivo, può comportare una deficienza psico-fisica grave (can. 1095, 2-3);
- quanto alle droghe (sostanze tossiche), esse certamente modificano e alterano le funzioni normali e naturali dell'organismo. Le droghe che non creano necessità imperiosa di assunzione e la cui interruzione non produce disordini di rilievo sono quelle di tipo cannabico (marijuana, haschich, kif, grifa) e gli allucinogeni (acido lisergico LSD, dimeltriptamina DMT): tutte sostanze che rappresentano in molti casi solo l'inizio di un consumo più frequente di sostanze più pesanti. Gli oppiacei procurano obnubilazione della coscienza, un quadro confuso onirico, alterazioni

della percezione, sindromi allucinogene e affettive, deterioramento intellettuale. Il grado di incidenza sulla personalità varia secondo il tipo di droga, la quantità, la condizione di dipendenza. Il suo uso e la dipendenza da essa chiamano direttamente in causa il can. 1095, 2-3;

- i disturbi di personalità, in genere, in forma non grave, non invalidano il consenso matrimoniale, anche se tale matrimonio non offre prospettive serene di vita coniugale;
- circa i disturbi sessuali, se ne deve valutare l'incidenza e le conseguenze rispetto alle finalità del patto coniugale.

Al di fuori di tutti i casi patologici, il Codice prevede solo un caso in cui vi è una forma assoluta di insufficienza di uso della ragione: si tratta della *minore età* stabilita dal medesimo per contrarre il matrimonio, in cui la presunzione di incapacità (legale) è ritenuta totale. A livello giuridico, i singoli disturbi di personalità possono interessare rispettivamente i numeri del canone 1095, a seconda dell'incidenza dell'anomalia sugli equilibri della persona: nel n. 1 sull'intelletto e la volontà, nel n. 2 sull'intelletto e la capacità critica, nel n. 3 sulla volontà e la capacità attuativa. La prima fattispecie coinvolge direttamente anche gli altri due numeri, come anche il n. 2 spesso assorbe il n. 3, ciò proprio in considerazione dell'espansione e pervasività del disturbo.

3.4. RILIEVI CONCLUSIVI

Il nesso causale tra il *fatto psichico* e l'*effetto giuridico* non è automatico, nel senso che l'esistenza di disfunzioni e disturbi di indole psichica non equivale senz'altro, necessariamente, alla perdita della capacità di esprimere il consenso matrimoniale quale atto della ragione e della volontà *specificamente proporzionato al suo oggetto*.

Per misurare l'incapacità consensuale è opportuno riscontrare i *tre criteri normativi* indicati nel can. 1095: insufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio, impossibilità di assumere i doveri essenziali del matrimonio.

CAPITOLO QUARTO

ASPETTI GIURIDICI E PROCESSUALI NELLA NULLITÀ MATRIMONIALE

Vi sono molteplici aspetti giuridici e processuali che meritano di essere vagliati con attenzione, per avere un quadro generale del procedimento canonico di nullità matrimoniale.

4.1. PROCESSO CANONICO

Chi crede che il proprio matrimonio non sia valido può chiederne la dichiarazione di nullità al competente tribunale ecclesiastico (cann. 1491, 1673) (Cf. Petruccelli - Petruccelli, 2007, 320-325, 333-336; Abazia, 2009, 205-208): se al giudice sembra che la richiesta fatta nel livello introduttorio non sia palesemente infondata e che il tribunale sia competente a giudicare la causa (cann. 1504, 1505), egli deve citare l'altra parte (cann. 1507, 1677 §1); dopo aver citato le parti (tra le quali si trova anche il 'difensore del vincolo', responsabile della difesa del valore del matrimonio celebrato) e data loro la possibilità di esprimersi, il giudice con un suo decreto definisce l'oggetto della controversia (cann. 1513, 1677 § 2-3). Con ciò fissa per le parti i termini per addurre le loro prove (cann. 1516, 1526, 1529).

Il diritto canonico riconosce i seguenti mezzi di prova⁵⁴:

⁵⁴ Tramite le prove si dimostrano al giudice i fatti dubbi o controversi che abbiano rilevanza nel processo. Il fine ultimo della prova è quello di riuscire ad accertare tali fatti in modo da formare nel giudice la necessaria convinzione e certezza prima di pronunciare la sentenza.

a) Dichiarazioni processuali delle parti (cann. 1530-1538).

Sono da intendersi tali tutte le affermazioni o negazioni che nel corso del processo vengono rilasciate dalle parti private sia nel libello che nell'udienza di concordanza del dubbio. Non tutte le dichiarazioni assumono valore strettamente probatorio, anche se alcune di esse, opportunamente confrontate con le altre risultanze istruttorie, costituiranno un valido elemento per contribuire a formare la convinzione del giudice sul merito della controversia.

b) Interrogatorio delle parti (can. 1534).

Le dichiarazioni delle parti, utilizzate come mezzo di prova, sono tutte le risposte rilasciate dai coniugi durante il loro interrogatorio. Questa fase ben definita del procedimento tende a chiarire i fatti dubbi emersi nella controversia.

c) Confessione delle parti (can. 1536).

Si intende per confessione ogni dichiarazione del coniuge tendente ad ammettere un fatto a se sfavorevole e favorevole alla parte avversa. Il codice di diritto canonico considera come valida solo la confessione giudiziale, cioè quella che avviene davanti al giudice.

d) Giuramento (can. 1191).

E' una dichiarazione resa dalla parte e resa esclusivamente avanti al giudice, per rafforzare e garantire la verità di altre proprie dichiarazioni. Il giuramento nella pratica processuale può rivestire diverse forme a seconda del suo contenuto o scopo.

e) Prova documentale (cann. 1539, 1546).

E' quella prova che viene raggiunta tramite la produzione in giudizio di documenti scritti cartacei. Per l'efficacia della prova il tribunale predilige sempre l'originale o copia autentica del documento.

f) Prova testimoniale (cann. 1551, 1573).

Questo tipo di prova è indubbiamente quello maggiormente utilizzato nei processi di nullità matrimoniale, e consiste in una dichiarazione di conoscenza su di un fatto passato anteriore alla causa, esposto al giudice da persona estranea alla causa detta testimone. Nella maggior parte dei casi, la prova testimoniale costituisce uno dei mezzi privilegiati per chiarire i fatti dubbi o controversi e fornire al giudice la certezza in ordine alla nullità o meno del matrimonio. I testimoni che solitamente vengono citati, vanno dai parenti più stretti dei coniugi (genitori, fratelli e sorelle) ai loro amici o colleghi di lavoro. Vengono tenute in particolare considerazione le testimonianze provenienti da sacerdoti o religiosi.

g) Prova periziale (cann. 1574, 1581).

La perizia è la valutazione di un fatto, operata con supporto scientifico da persone professionalmente competenti in materia. Nei procedimenti di nullità matrimoniale per incapacità per “cause di natura psichica” o per “difetto di discrezione di giudizio” la perizia è fondamentale. Molto ricorrenti sono le perizie psichiatriche effettuate da medici specialisti su uno od entrambi i coniugi, tese ad accertare l’esistenza di psicopatologie che potrebbero essere causa di vizio del consenso matrimoniale e dunque determinanti per stabilirne la nullità. Per l’argomento ci si riporta al relativo approfondimento presente in questa sezione.

L’esistenza di un dubbio, in merito alla validità di un matrimonio, costituisce la condizione per avviare un procedimento canonico. Possono dare impulso ad un tale tipo di procedimento solamente “i coniugi” o “il promotore di giustizia” (parte pubblica istituzionale del processo), in quest’ultimo caso solo quando la nullità del matrimonio sia già stata divulgata (can. 1674). A differenza dei processi ordinari davanti ai tribunali civili e penali, il Codice di diritto canonico lascia la possibilità al coniuge di stare in giudizio senza la costituzione di un proprio avvocato difensore. Tutto ciò in teoria, poiché nella pratica è molto difficile trovare il caso di chi, senza l’ausilio di un tecnico del diritto, non avendo le necessarie competenze, possa affrontare l’iter processuale.

Il coniuge, che intende impugnare il proprio matrimonio (“*attore*” processuale), si rivolge di solito ad un avvocato, un esperto di diritto canonico che lo consiglierà.

L’altro coniuge, una volta citato in giudizio, potrà costituirsi come “*convenuto*”, opponendosi agli assunti dell’attore o argomentando (“*deducendo*”) in coincidenza con le sue pretese o rimanendo inattivo di fronte alla citazione ricevuta. In quest’ultimo caso assume lo status processuale di parte “*assente*”; il processo può proseguire ugualmente.

Il “*libello*”, l’atto introduttivo di un processo canonico, riassume per sommi capi i motivi per cui l’attore intende far annullare il proprio matrimonio; una volta redatto il libello viene depositato presso il tribunale competente, e la causa viene affidata dal “*vicario giudiziale*” ad un giudice, il quale dovrà esaminare la competenza del Tribunale a giudicare su quella determinata causa, nonché la capacità legittima di stare in giudizio dell’attore. Si dovranno esaminare inoltre l’esistenza di un fondamento giuridico su cui la causa è posta (“*fumus boni iuris*”)⁵⁵.

Una volta che il giudice abbia riscontrato l’esistenza di tutti gli elementi sopra descritti, ammette con decreto il libello presentato e provvede, tramite il tribunale stesso, a notificare il decreto di citazione alla parte convenuta.

Nell’*udienza di concordanza del dubbio*, tenuta davanti al giudice istruttore alla presenza delle parti e dei loro procuratori, viene stabilito e delimitato (‘*concordato*’) il capo o i capi di nullità per cui si vuole impugnare il matrimonio⁵⁶.

⁵⁵ Per “*fumus*” si intende solo una percezione di probabilità circa la fondatezza della domanda, basata su elementi di diritto e di fatto, non già che risulti evidente il fatto, né che questo sia già dimostrato o provato.

⁵⁶ Questa udienza è fondamentale perché in questa fase del processo viene cristallizzata la domanda (*petitum*) dell’attore per tutto il prosieguo del giudizio. La sentenza finale, infatti, dovrà tenere conto solo ed esclusivamente di quel capo di nullità in relazione alla richiesta di annullamento del matrimonio impugnato, in virtù del principio di coincidenza tra il “*chiesto*” (dalla parte) ed il “*pronunciato*” (dal giudice). Tuttavia, è contemplata la remota possibilità per il giudice, in corso di giudizio, ma solo per gravi motivi, e dopo aver ascoltato le parti, di mutare i termini della controversia ed istruire la causa per un capitolo non incluso nella formula del dubbio. Presupposti i fini soprattutto pastorali dei procedimenti di nullità matrimoniale, questa normativa viene applicata anche per non imprigionare l’amministrazione della giustizia ecclesiastica nelle reti di un inutile formalismo, e soprattutto per far coincidere il più possibile la realtà processuale con la realtà sostanziale. Viene detta, invece, tecnicamente “*udienza di contestazione della lite*”, quella udienza ove il

Importante nell'ambito del diritto canonico è la prova dei fatti, poiché consente di rilevare i fatti dubbi o controversi. La certezza della prova non è fisica, tale da escludere la possibilità di errore, ma si dice che debba essere comunque *morale*, tale da escludere la possibilità di errore circa la verità dei fatti allegati in giudizio.

Terminata la fase istruttoria, quando le parti dichiarano di non avere null'altro da riferire o provare, o quando è strascorso il termine fissato dal giudice per la produzione di ulteriori prove, o quando il giudice ha raccolto tutte le prove e ritiene che la causa sia matura per la decisione, verrà emesso dal Tribunale il *decreto di conclusione della causa*. Da questo momento in poi non è ammessa la produzione di ulteriori prove, a meno che non ci siano "gravi motivi con sicurezza di evitare una frode"⁵⁷.

Dopo qualche mese che il perito ha consegnato il suo lavoro, egli può essere chiamato dal giudice in tribunale per la fase di *recognizio*, in cui lo specialista riconosce la perizia e risponde ai quesiti posti dal ponente (giudice), dagli avvocati delle parti in causa o dall'avvocato del vincolo coniugale.

Sulla base di tutti gli atti processuali, delle difese delle parti e delle osservazioni del difensore del vincolo, il collegio, formato di solito da tre giudici, procederà ad emettere la *sentenza* dopo una discussione a porte chiuse. Il dispositivo circa la risposta affermativa o negativa al dubbio concordato (e cioè se consti o meno la nullità del matrimonio per un determinato capo previsto dal codice) viene votato dai giudici a maggioranza assoluta.

giudice, non alla presenza delle parti, emette il decreto con cui il giudice stabilisce i termini della controversia ("litis contestatio").

⁵⁷ A questo punto gli avvocati difensori delle parti potranno depositare in cancelleria del tribunale le loro memorie scritte contenenti un riepilogo del procedimento, unitamente a tutte le motivazioni in fatto e diritto che sostengano quanto da loro sostenuto in giudizio. Questo scritto difensivo finale viene detto "restrictus iuris et facti". Il "difensore del vincolo", che ricordiamo essere la parte pubblica e figura istituzionale del tribunale che tende a dimostrare, contrariamente ai coniugi, tutti gli elementi che mettano in luce la validità del vincolo matrimoniale contro l'accusa di non validità, successivamente al deposito delle difese delle parti, dovrà elaborare delle memorie, o osservazioni, (c.d. "animadversiones") a favore del vincolo matrimoniale. Il codice prevede inoltre delle ulteriori repliche dei difensori delle parti successive al deposito delle osservazioni del difensore del vincolo. Nella prassi tuttavia è raro trovare delle repliche posto che sia il "restrictus" che le "animadversiones" sono solitamente molto corposi e contengono tutto quello che era possibile esporre da parte dell'avvocato in favore del proprio assistito, ovvero dal difensore del vincolo in favore del matrimonio.

Mentre il dispositivo verrà comunicato alle parti subito dopo la decisione, le motivazioni della sentenza, scritte da uno dei tre giudici chiamato “ponente”, vengono pubblicate in un periodo successivo alla comunicazione del dispositivo. Il tempo impiegato per scrivere l’intera sentenza è legato al carico di lavoro del giudice ponente

4.2. RILIEVI DI ORDINE PSICOLOGICO-PSICHIATRICO CIRCA I PRINCIPALI STRUMENTI PROBATORI

Particolare rilievo assumono, in ambito processuale canonico, la dichiarazione delle parti e dei testi, con riferimenti alla ‘psicologia della testimonianza’, e la prova peritale.

4.2.1. *Deposizioni dei testi e dichiarazione delle parti: psicologia della testimonianza*⁵⁸

La testimonianza è la dichiarazione, spontanea o provocata, resa al giudice su fatti di cui si avuta conoscenza (in questo caso, il riferimento è a persone adulte normali che intendono dire la verità, escludendo, da un lato, i bambini e i malati psichici e, dall’altro, i soggetti che intenzionalmente non dicono la verità).

La testimonianza non si limita alla psicologia e fenomenologia del ricordare, attinente la memoria, ma è il risultato dell’elaborazione di una rappresentazione avuta in passato.

Tuttavia, anche con l’intenzione di essere *sincera*, in assenza di disturbi psichici, la persona ha sempre a che fare con la fisiologia della memoria, le proprie caratteristiche personali, le sollecitazioni emotive, cosicché nella testimonianza intervengono alterazioni che impediscono l’esatta e integrale operazione del ricordare e del riferire secondo le esigenze giuridiche.

L’evocazione dei ricordi ha le sue leggi, ma la capacità di testimoniare non è parallela alla capacità di ricordare, poiché nel testimoniare intervengono spesso reazioni

⁵⁸ Cf. Zuanazzi, s.a., 285-304.

affettive o altre condizioni che turbano il processo evocativo.. Di qui una serie di errori, compiuti magari in buona fede, che danno luogo a testimonianze *sincere* ma *false*.

La testimonianza dipende meno dal ricordo che dalla personalità. Così i rapporti con l'attore o con il convenuto inclinano il teste ad accentuare o scolorire i fatti: si pensi ai casi in cui entra in gioco l'amore materno, la solidarietà familiare, l'amicizia, oppure il rancore o l'odio verso una delle parti. Senza che il teste ne sia consapevole, la testimonianza assume una determinata direzione, in base all'atteggiamento benevolo o ostile. Meritano pure attenzione lo stato d'ansia di alcuni soggetti e la paura di una possibile compromissione. Non meno problematica è la tendenza a drammatizzare il racconto, specie quando la persona si accalora e si esalta nella narrazione. I testimoni più prolissi sono, in genere, i meno attendibili: anziché dare una testimonianza, costruiscono una storia romanzata.

Nella narrazione dei fatti, talvolta la povertà del vocabolario costituisce un impedimento grave: fonte di confusione potrebbe essere l'uso improprio di termini scientifici di cui il teste non conosce l'esatto significato.

Spesso la testimonianza si basa non sul ricordo ma sul giudizio di probabilità che il fatto sia avvenuto in un certo modo. Il tempo trascorso non comporta soltanto un impoverimento per omissioni o lacune, bensì anche un arricchimento per addizioni o sostituzioni: il vero che si è perso può essere sostituito, in buona fede, con il falso. Non esistano ricordi che non subiscano, nel corso di evocazioni ed utilizzazioni successive, un'evoluzione più o meno deformata. La certezza del teste e la fedeltà della sua deposizione si comportano spesso in maniera opposta l'una all'altra: con il passare del tempo, la fedeltà diminuisce, mentre la certezza aumenta (per la schematizzazione a cui va incontro il ricordo).

Quando si domanda al teste di parlare della conoscenza dei contraenti e delle loro famiglie, di descrivere il fidanzamento o la convivenza matrimoniale, si finisce in pratica per sollecitare la formulazione di giudizi, anziché la relazione di fatti, e il giudizio su una persona, oltre che dalle capacità di osservazione e di critica, dipende dal ruolo di questa

persona e dal rapporto interpersonale stabilito con essa. Non è poi da sottovalutare l'alterazione secondaria dei ricordi dovuta alla lettura di altre relazioni o a conversazioni tra testi relative ai fatti di cui si dà testimonianza. Si verifica, talvolta, una collaborazione nell'elaborazione delle testimonianze, cosicché si possono avere varie deposizioni perfettamente concordanti intorno a circostanze sostanzialmente false, interamente o parzialmente. Soggetti più suggestionabili arrivano a credere erroneamente di aver visto in prima persona ciò che in realtà hanno sentito dire da altri.

Quanto si è detto sulle testimonianze vale in gran parte anche per la dichiarazione delle parti, per le quali però si rende necessario qualche ulteriore chiarimento, essendo stata accolta dal Codice di diritto canonico tra i mezzi probatori contro la validità del matrimonio e, pertanto, avendo *vis probandi*, anche se deve essere corroborata da altri elementi di prova.

Come ci si può attendere, ciascuno dei contraenti, indipendentemente dall'essere attore o convenuto, tende a salvaguardare la propria immagine mediante meccanismi di difesa (inconsapevoli) o misure di sicurezza (coscienti). Soprattutto chi prova orgoglio tende a modificare i ricordi. Le persone che hanno molto amor proprio non solo dimenticano ciò che è spiacevole al loro sentimento dell'Io, ma anche trasformano a proprio favore ciò che esse o altri hanno detto o fatto. Questa falsificazione del ricordo si produce più facilmente quando due soggetti, come accade nel processo contenzioso, entrano in conflitto ed entrambi assumono atteggiamenti di attacco e di difesa, con accuse e colpevolizzazioni reciproche.

Spesso non tanto sono alterati i fatti, quanto piuttosto la loro sequenza, vale a dire la punteggiatura (uno degli assiomi della pragmatica della comunicazione proposti dalla Scuola di Palo Alto)⁵⁹, cosicché ciò che è causa diventa effetto e viceversa. Per esempio, trattando del conflitto coniugale, la moglie afferma: "Mio marito rientrava tardi e si chiudevava in se stesso, per questo io diventavo aggressiva"; il marito, invece, dice: "Io rincasavo tardi e mi chiudevavo in me stesso perché mia moglie era aggressiva". I fatti (il

⁵⁹ Cf. Watzlawick et al., 1971, 47.

ritardo nel rientrare a casa e la chiusura in se stesso del marito e l'aggressività della moglie) sono riferiti da tutti e due i protagonisti (e in questo senso entrambi dicono il vero); varia però la presentazione della sequenza. Inoltre, anche il modo di condurre l'interrogatorio e/o l'atteggiamento nei suoi confronti da parte dei testi può essere occasione di deformazione della testimonianza.

La testimonianza, pur prendendo le mosse dalla percezione diretta dei fatti, è il risultato dell'elaborazione di tale percezione e contiene sempre, nella sua rievocazione, un giudizio che risente di influenze affettive, culturali e ambientali. Queste a loro volta sono correlate al contesto dell'interazione autore/vittima⁶⁰.

Qualunque sia la sincerità del soggetto, la testimonianza o la dichiarazione interamente fedele resta un'eccezione. Un solo teste, di regola non basta. Del resto, tendenzialmente è meglio badare alla qualità più che alla quantità dei testi: le testimonianze non hanno tutte lo stesso peso né la medesima importanza.

4.2.2. *La prova periziale*⁶¹

In genere, è compito del giudice ammettere o rigettare le prove che offrono le parti (can. 1527): una parte, quindi, se vuole, può anche presentare una consulenza tecnica fatta a sue spese. Tuttavia, una perizia *ex parte* è intrinsecamente meno persuasiva per la ragione ovvia che la parte non esibirebbe una valutazione che va contro la sua posizione processuale. Con o senza una consulenza *ex parte* già ammessa agli atti, il giudice ha la facoltà di nominare *ex officio* un perito (can. 1575). Nelle cause matrimoniali il momento adatto per chiedere una perizia è dopo aver acquistato tutti gli altri elementi probatori proposti dalle parti o decisi comunque dal giudice. Nei termini più generici il diritto canonico definisce quale compito del perito, procedendo secondo le regole del suo arte e scienza, quello di dimostrare un fatto o identificare la vera natura di qualcosa (can. 1574). In una causa matrimoniale, un perito psicologo deve prima studiare gli atti del processo, quindi effettuare dei colloqui con l'interessato e, infine, se lo ritiene opportuno, valutare il

⁶⁰ Cf. Fornari, 1997, 253.

⁶¹ Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 320-333; Abazia, 2009, 204-209.

periziando con dei test psicodiagnostica. Quando un giudice nomina un perito, dà alle parti l'occasione di preparargli dei cosiddetti *articoli* ai quali deve rispondere nella sua relazione peritale, limitandosi alla sua competenza professionale senza invadere altri campi. Per la stesura della relazione peritale, il perito deve aver prova dell'identità della persona visitata, deve spiegare la metodologia usata nello svolgimento della sua mansione, su quali basi si fondano le sue conclusioni e di quale grado di certezza queste godono (can. 1578). Inoltre, dopo la presentazione della relazione peritale, il giudice può convocare il perito per il riconoscimento della sua perizia e per dare sia allo stesso giudice che alle parti un'occasione per chiedergli ulteriori spiegazioni (can. 1578). La perizia viene inclusa tra i mezzi di prova da acquisire nella fase istruttoria⁶². Ha lo scopo di fornire al giudice elementi per la formazione del suo convincimento. E' dunque una prova a tutti gli effetti, strumento processualmente ben definito, utilizzato al fine della decisione finale: a differenza del divorzio civile, la dichiarazione di nullità matrimoniale non scioglie il vincolo matrimoniale, ma riconosce il dato di fatto che un matrimonio non è mai esistito validamente poiché, anche se formalmente celebrato, non è mai stato valido per mancanza di uno dei requisiti necessari o per la presenza di errori, vizi, nel consenso espresso dai

⁶² Quando il matrimonio viene dichiarato invalido in base al canone 1095, risulta obbligatorio ricorrere alla *perizia psicologica*. Lo specialista, a cui viene richiesta la perizia, è solitamente uno psichiatra o uno psicologo, non essendovi criteri specifici che indichino quale dei due professionisti debba essere chiamato. Vi è però una certa consuetudine che induce i giudici nei Tribunali locali a rivolgersi allo psichiatra quando si vuole valutare la nullità in base al punto primo o quando dagli atti emerga che il periziato aveva in passato effettuato visite o ricoveri psichiatrici o abbia prodotto una documentazione psichiatrica. I giudici si rivolgono allo psicologo quando, analogamente alla condizione precedente, il periziato abbia avuto a che fare con psicologi o produca documenti degli stessi oppure quando si vogliono valutare la sussistenza di condizioni che renderebbero nullo il matrimonio sulla base dei punti secondo e terzo del canone 1095. L'attività dello psicologo, per rispondere alle richieste del giudice si articola solitamente nei seguenti momenti: raccolta anamnestica, colloquio clinico, esame testistico. Nonostante il Legislatore abbia evitato di precisare il nome delle malattie o degli stati mentali che possono causare l'incapacità di emettere un valido consenso matrimoniale, diversi autori hanno cercato di individuare le caratteristiche nosografiche che potevano essere comprese in ciascun numero del canone 1095. Quello che interessa maggiormente il perito, però, è che non necessariamente si prevede che un individuo presenti una patologia psichiatrica, intesa come entità nosografia prevista e codificabile dai diversi sistemi di classificazione, ossia il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), nella sua versione ultima, o la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), anche questo nella sua versione più recente. Il diritto giuridico civile e il diritto canonico si differenziano: infatti, per quest'ultimo quello che conta è l'effetto finale della patologia o anomalia. L'incapacità di prestare un consenso valido o l'incapacità di assumere gli oneri essenziali possono essere determinati anche da una più generica immaturità psicoaffettiva, come visto precedentemente (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 342; Abazia, 2009, 209-212; Grossi, 1997/98).

contraenti. L'annullamento del matrimonio comporta, quindi, un'indagine *retrospettiva*, spesso anche di molti anni, per individuare, *al momento* della celebrazione delle nozze un errore o vizio, per cui il matrimonio non risulti valido, mancando le capacità e i requisiti minimi da parte di uno o entrambi i contraenti per sposarsi. Un difetto acquisito successivamente al matrimonio non è in tal senso invalidante.

La perizia non ha scopo terapeutico: è un parere espresso da un tecnico, per aiutare il giudice nell'espressione di un giudizio, e il perito è un teste specializzato. La perizia è una prova a tutti gli effetti, in quanto strumento processualmente ben definito, utilizzato al fine della decisione finale. Successivamente alla nomina del perito e alla delimitazione dell'oggetto su cui deve vertere la perizia, segue l'accettazione da parte di questi del compito affidatogli dal giudice.

La forma della perizia è scritta e non deve recare disquisizioni teoriche né rassegne dottrinali che non siano veramente necessarie⁶³.

Nei processi di nullità matrimoniale lo stato ottimale per effettuare una perizia è quello di poter incontrare direttamente la parte da esaminare. Non è infrequente, tuttavia, che ci si debba limitare al solo materiale agli atti, ad esempio perché la parte si rifiuta di incontrare il perito o sia impossibilitato a partecipare ad un colloquio⁶⁴.

4. 3. INTERVENTO DEL PERITO

Poiché la perizia costituisce un mezzo di prova e la sua stesura richiede un lavoro articolato e complesso, può essere utile esaminare i passi e la procedura di strutturazione della relazione peritale, in riferimento ai compiti che caratterizzano la funzione del perito.

⁶³ Occorre indicare il modo in cui si sia pervenuti all'identificazione delle persone, dei luoghi o delle cose, e quindi la precisazione del metodo o del criterio che i periti abbiano seguito per espletare il loro compito; tutti gli elementi con cui è costituita la perizia devono essere, poi, fedelmente enumerati nella relazione; va descritto il modo in cui si è arrivati alla valutazione, come sono state trattate le testimonianze, come sono stati estrapolati gli indicatori di interesse clinico e medico-legale (can. 1578).

⁶⁴ Se il periziando risiede in un altro paese, si può richiedere, come già evidenziato, che venga fatto un esame psicologico sulla parte nel suo paese d'origine.

4.3.1. *Ruolo del perito*⁶⁵

Il perito è un esperto particolarmente qualificato per la sua professionale conoscenza antropologica (scienza psicologica e psichiatrica), chiamato dal giudice a collaborare, attraverso la sua indagine e il suo accertamento scientifico circa *la presenza, la natura, il grado e l'incidenza di una perturbazione psichica o immaturità sul consenso matrimoniale*, affinché il giudice, tenendo conto della globalità degli atti istruttori, possa trarne un giudizio complessivo, applicando alcuni criteri morali e di proporzione, e pronunciarsi sulla nullità matrimoniale.

Il suo apporto professionale è regolato dai canoni 1574-1581. La considerazione e il ruolo del perito nel procedimento civile e in quello canonico sono distinti. Del resto, se nel processo civile la consulenza tecnica d'ufficio 'non è una sentenza' o una parte della decisione giudiziale, né il consulente 'è un giudice', maggiormente nel processo canonico la prestazione del perito rimane soltanto un mezzo di prova, non vincolante per il giudice ma come tale importante, perché è una delle fonti da cui il giudice desume i motivi o le ragioni per la formazione del suo convincimento. Non è mai ordinata al di fuori del campo probatorio, come nel processo civile.

L'indagine peritale riguarda i presupposti psicopatologici dell'incapacità, per cui nel procedimento giudiziale, come suddetto, non supera i limiti della sua indole probatoria.

Il compito del giudice, invece, si presenta molto più arduo, quando deve tradurre le risultanze peritali, ossia i concetti psicologici, in concetti giuridici e in una decisione; in sostanza, se la situazione psichica accertata abbia intaccato in modo sostanziale le facoltà intellettive e volitive del soggetto in ordine al consenso matrimoniale.

Il pronunciamento del perito deve essere specifico, chiaro e moralmente certo:

- *specifico*, perché si tratta di una scienza propria, con un proprio ambito di competenza e metodi propri di indagine;

⁶⁵ Cf. Amati, 2009, 167-171.

- *chiaro*, in modo che sia intelligibile per il giudice e di facile utilizzo nel processo;
- *certo*, sia a livello scientifico che morale, togliendo ogni spazio a ipotesi, che non farebbero altro che complicare il compito del giudice.

La relazione peritale, deve essere motivata nelle premesse e nelle conclusioni: Il giudice dovrà vagliare l'attendibilità della ricostruzione storica effettuata dal perito, il metodo d'indagine da lui seguito, le fonti su cui il perito si è basato (atti processuali, ispezioni sul periziando, tests mentali, ecc.), i principi, le teorie e i fatti da cui ha tratto le sue conclusioni. Ciò che interessa il giudice sono le *conseguenze* (effetti) di un disturbo sul campo delle relazioni.

4.3.2. *Tecnica della perizia*⁶⁶

Sia il giudice sia il perito formulano un giudizio, ma quello del primo è *giuridico* (sulla validità o, al contrario, sulla nullità del matrimonio), quello del secondo è *tecnico* (sui presupposti psichici del consenso). La funzione peritale ha valore chiarificatore sui fatti esaminati, a differenza di quella giuridica che ha valore decisionale. Non tocca al perito pronunciarsi sulla *nullità del matrimonio* o sulla *validità del consenso* emesso dalla persona in esame. Queste conclusioni spettano al giudice, in quanto il difetto di consenso non è una valutazione psicologica o psichiatrica, bensì una categoria giuridica.

Raccolta l'anamnesi, nelle sue diverse aree o componenti, lo strumento principale di cui il perito dispone per la sua indagine è l'intervista o il colloquio clinico, dando attenzione alla parte verbale e non verbale della comunicazione.

L'esame psichico va integrato con quello somatico generale e neurologico, poiché i sintomi psichici possono essere espressione o ripercussione di una sofferenza organica: per esempio, in un caso d'impotenza, prima di indagare gli aspetti psicologici, consci ed inconsci, intrapsichici ed interpersonali, anche di natura conflittuale (secondo i vari modelli teorici psicologici), sarebbe bene preoccuparsi di escludere una vasculopatia

⁶⁶ Cf. Zuanazzi, s.a., 306-319.

diabetica o altra affezione organica. Le indagini strumentali o di laboratorio, che eventualmente si rendessero necessarie, non devono essere prescritte dal perito, il quale si limiterà a consigliarne l'esecuzione. Il periziando è anche invitato a mostrare la documentazione di cui dispone, ma non può essere obbligato a fare ciò. Occorre, inoltre, dubitare di possibili simulazioni o dissimulazioni da parte del periziando.

La *simulazione* è la finzione di disturbi fisici o psichici; la *dissimulazione*, al contrario, è l'occultamento di disturbi esistenti. Entrambe sono finalizzate ad ottenere un vantaggio o ad evitare un danno; le due modalità non si escludono vicendevolmente tendono entrambe a negare la verità, cosicché ora prevale l'una ora prevale l'altra. Si dovranno comunque distinguere le affermazioni false dovute a deformazioni della memoria o espresse involontariamente. Le simulazioni dolose di disturbi nevrotici (che non vanno confuse con le semplici esagerazioni) non sono facili da scoprire mentre quelle di disturbi psicotici non pongono di solito gravi problemi ad un clinico esperto. E' opportuno ricordare che, in certi casi (per es., nevrosi isteriche o psicosi carcerarie), la simulazione, più o meno inconsapevole, fa parte del quadro patologico e che in altri (per es., personalità antisociali) la simulazione dolosa e quella patologica non hanno netti confini. Più frequenti appaiono le dissimulazioni, nel tentativo di occultare sintomi realmente presenti. Nel corso dell'esame psichico, la ripetizione delle domande con opportune variazioni, la verifica della coerenza delle risposte, l'osservazione degli atteggiamenti, il confronto tra i contenuti del discorso e il comportamento, le reazioni di fronte alle contestazioni portano spesso ad una chiarificazione del quadro clinico.

Notevole importanza riveste il riscontro con le testimonianze o con documenti contenuti negli atti di causa. *Ciò che interessa al giudice è se la condizione psichica all'epoca delle nozze abbia configurato una delle ipotesi di incapacità previste dal Codice, cioè il nesso di causa tra questa condizione e l'effetto giuridico.* Il disturbo psichico può rendere ragione dei fatti una volta che questi siano stati *accertati*; ad es., non si può accettare il sillogismo seguente: la distimia comporta una limitazione della libertà, il sig. X ne è affetto, dunque il sig. X è incapace di compiere una scelta libera; occorrerà, invece, dire: l'esame obiettivo della *condotta* del sig. X porta ritenere che egli abbia agito senza

una sufficiente libertà interiore e ciò *trova la sua giustificazione* nella distimia. Nemmeno gli psicotici possono essere ritenuti *a priori* incapaci di compiere una valida scelta: sia perché esistono stati difettali lievi e forme parziali, atipiche, iniziali, latenti o con sviluppo frenato o incapsulato, sia perché, nelle psicosi con andamento fasico, i periodi intercritici possono presentare una *restituito ad integrum*. Occorre, quindi, partire da fatti storicamente accertati, avvenimenti constatati, dati e documenti clinici, testimonianze attendibili, secondo un *metodo induttivo* e non deduttivo. Ciò detto, non è un sintomo o un segno o un episodio isolato che permette di cogliere la struttura e la dinamica della personalità. Fobie ed ossessioni, tic e disturbi funzionali s'iscrivono nella cornice di una personalità nevrotica; tuttavia, certi scrupoli, inquietudini, o paure spesso non hanno un significato patologico formale. Bisogna porre attenzione alla differenza tra sintomi di apparenza nevrotica e struttura nevrotica della personalità. Per completezza ci si può giovare della somministrazione di tests che esaminino diverse aree o aspetti di rilevanza psicologica.

La prova del difetto di prestare il consenso va ricercata, dunque, nel soggetto e non nella riuscita o fallimento del matrimonio. La patologia è segnata dal *non poter fare altrimenti*, dall'insufficiente libertà interiore. La capacità di dialogo -verbale, affettivo, sessuale- e il raggiungimento di una reciproca intesa possono mancare o non essere bastevoli per vari motivi, che vanno accertati.

4.3.3. *Perizia super actis*

Il processo canonico in materia matrimoniale richiede normalmente che la perizia, qualora sia ritenuta necessaria, venga eseguita sulla persona del periziando. Come già evidenziato, può accadere che questi sia dichiarato assente o rifiuti di sottoporsi all'esame peritale, pur comparando nel processo, a volte proprio per paura di essere *etichettato* come malato di mente.

In questi casi, al giudice non resta che omettere l'indagine peritale (ipotesi prevista dal can. 1680) o chiedere al perito di esprimere il proprio parere esaminando soltanto gli atti di causa. Il giudice è anche autorizzato dal can. 1531, § 2 a dare una valutazione, ai fini di causa, del silenzio del periziando e al perito può essere chiesto se il

rifiuto a sottoporsi all'esame possa essere indice di personalità anomala. La perizia *super actis* è accettata anche se fornisce meno dati della perizia *ad personam*, specie per quanto riguarda la gravità del disturbo psichico e l'antecedenza, e richiede maggiore prudenza; può anche avere scarsa obiettività qualora gli atti contengano solo le dichiarazioni e le testimonianze della parte attrice, non bilanciata da testi *ex officio*. Del resto, presenta il vantaggio di consentire una maggiore economia processuale, rendendo meno oneroso e più svelto il lavoro del perito, oltre a non esserci il pericolo di un suo coinvolgimento empatico verso il periziando. Sotto l'aspetto deontologico si può discutere circa la correttezza di un giudizio peritale espresso senza l'assenso del periziando (non inferibile dal suo silenzio), diversamente da quando sia ragionevole presumerlo per altra via (ad es., nel caso in cui, in precedenti istruttorie, egli sia stato già sottoposto a perizia). Una soluzione può essere assunta distinguendo l'esecuzione dalla pubblicazione, che per altro non significa divulgazione, della perizia. In ogni caso il perito può far presente al giudice le sue osservazioni in merito all'opportunità di mantenere il segreto per alcuni contenuti della perizia (Cf. Zuanazzi, s.a., 322-323).

4.3.4. *Valutazione diagnostica e prognostica*

Nella perizia il giudice chiede all'esperto l'approfondimento strutturale e dinamico della perturbazione psichica, con la precisazione dei seguenti elementi specifici (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 344-345; Grossi, 1997/98) :

- l'eventuale *diagnosi*, intesa non come un'etichetta dalla quale far discendere automaticamente un giudizio ma come un aiuto per capire gli effetti della malattia sulla psiche umana e l'influenza che ha avuto sul comportamento dell'individuo durante il periodo della scelta matrimoniale;
- la *causa e/o natura* della malattia/anomalia/patologia/disturbo, ecc.;
- il *periodo d'insorgenza*;
- la *gravità* (diversamente dalle valutazioni psicopatologiche, in cui la gravità è una scala da determinare, per il diritto canonico quanto valutato è grave, o all'opposto, non grave, nei termini presente-assente);

- la possibilità di *cura* e le speranze di *guarigione*⁶⁷.

Premesso che è la gravità dell'effetto della forma morbosa ad avere rilevanza giuridica, una diagnosi di malattia non è sufficiente. Non è la malattia o l'etichetta diagnostica che interessa, secondo un criterio nomotetico, bensì l'uomo ammalato e il collegamento con la sua scelta matrimoniale, secondo un criterio idiografico. Anche se il riferimento nosologico aiuta a stabilire la natura del disturbo e a dare indicazioni per risalire al tempo d'insorgenza, occorre un'indagine psicopatologica. Il soggetto va *compreso* da dentro, non solo *capito*, visto che il *come* è altrettanto e talvolta più importante del *perché*. Nell'indagine periziale si commetterebbe, tuttavia, un errore di prospettiva se si guardasse solo al periziando, senza prendere in considerazione anche la personalità dell'altro coniuge, ignorando l'analisi della struttura della relazione di coppia, per quanto è stato dimostrato, anche quando non se ne condividono i presupposti teorici, dalla psicologia transazionale, dalle ricerche sulla comunicazione della scuola di Palo Alto, dall'analisi formale delle percezioni, e tanto altro ancora. E' necessario poi prendere in considerazione anche la dimensione temporale, poiché il disturbo psichico o la condizione anomala deve essere presente al momento del consenso. Non è scientificamente corretto né giuridicamente ammissibile retrocedere all'epoca del matrimonio lo stato psichico rilevato in occasione dell'esame peritale: dopo una tormentata vicenda coniugale è facile che compaiano disturbi psichici che non possono essere arbitrariamente riferiti all'epoca delle nozze. A supporto servono, in tal senso, dati testimoniali e documenti medici (Cf. Zuanazzi, s.a., 319-321).

⁶⁷ Per il matrimonio sono principalmente tre i concetti fondamentali di *capacità*:

- normalità,
- maturità,
- libertà interna.

Premettendo che il concetto di 'normalità' viene da 'norma', essa rappresenta la misura generale dell'essere umano comune, tanto che per il matrimonio non si richiede una qualità troppo alta, ma che sia presente quel *minimum* per attuare le obbligazioni coniugali. La relazione interpersonale coniugale non si identifica con la realizzazione di un matrimonio felice, in una visione *idealizzata*. Solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di amore, rende nullo il matrimonio, perché va ad intaccare la capacità di intendere e volere e lo sviluppo e mantenimento della relazione coniugale, mentre lievi patologie non incidono sulla sostanziale libertà umana pur rendendo difficoltoso l'adempimento degli obblighi essenziali del matrimonio. L'incapacità del contraente non è dichiarata in riferimento all'ideale di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale perfettamente felice, bensì alla capacità minima, sufficiente per un valido consenso (Cf. Amati, 2009, 172-175).

4.3.5. *Contenuto e struttura della relazione peritale*

La relazione peritale deve essere motivata nelle premesse e nelle conclusioni, in modo da poter ricavare da essa il metodo d'indagine seguito, le fonti su cui il perito ha lavorato, i dati dell'esame del periziando, l'uso dei test, il nesso tra i fatti e le conclusioni. L'esame degli atti non deve ridursi ad uno schematico riassunto delle notizie contenute; occorre riordinare quanto è stato accertato nella fase istruttoria del processo, ponendo in rilievo i fatti significativi che verranno ripresi nella discussione.

Non è permesso al perito fare indagini di propria iniziativa o servirsi di notizie avute da altre fonti, che non siano le dichiarazioni delle parti, le testimonianze e altri documenti messi a sua disposizione. Può accadere però che, nel corso dell'intervista, il perito venga a conoscenza di eventi di cui gli atti non parlano: Tendenzialmente, è auspicabile riferire anche i fatti nuovi, corredandoli delle necessarie spiegazioni, e tenerne conto, qualora sia opportuno, nel formulare il proprio giudizio. L'ordine e la chiarezza espositiva facilitano poi il compito del giudice. E' anche opportuno precisare i termini impiegati quando questi hanno significato ambiguo (es., normalità e maturità) o sono usati in maniera diversa a seconda degli indirizzi scientifici (es., nevrosi e psicosi) o non possono avere un'esatta traduzione nella lingua italiana (es., il termine tedesco *Erlebnis*, che viene reso con 'esperienza vissuta'). Il parere va espresso in base alle ipotesi formulate dalla legge, ma non deve affermare che la fattispecie rientra nell'una o nell'altra ipotesi o fare riferimento ai canoni. Nella perizia esiste sempre un atto valutativo: non si tratta solo di comprendere un fatto, la condizione psichica della persona, bensì di valutarlo, spiegando il perché della propria scelta e il metodo seguito. Secondo le esigenze del diritto, è importante arrivare ad avere *certezza morale*, che cioè escluda ogni ragionevole e prudente dubbio, in modo oggettivo e verificabile anche se in forma sempre relativa ai mezzi di indagine impiegati, senza esigere la *certezza assoluta* della nullità. Ciò vale sia per il giudice sia per il perito, anche se ciascuno fonda la propria certezza su piani diversi, rispettivamente giuridico e tecnico. Non sempre il perito è in grado di fornire una risposta netta e precisa ad un determinato quesito: viene espresso un giudizio di probabilità, comunque utile (Cf. Zuanazzi, s.a., 323-326).

Dal punto di vista formale e contenutistico, è opportuno evidenziare come si articola la relazione peritale (Cf. Abazia, 2009, 210-212): la prima pagina del perito deve riportare le credenziali del perito (nome e il titolo posseduto) e apprezzabilmente scuola o l'indirizzo teorico secondo il quale hanno impostato la loro ricerca, quindi il nome del giudice (ponente) che ha proceduto alla designazione, le istruzioni del giudice, se ce ne sono, e le domande da questi poste⁶⁸, registrate con riferimento agli atti e agli altri documenti ricevuti per il suo esame; la data e la menzione del giuramento; il nome delle parti in causa ed il protocollo.

E' apprezzata una esposizione dei fatti chiara, esatta, esauriente, che possa aiutare a spiegare la causa, lo sviluppo e gli effetti del disordine:

- specificare se il paziente era (al momento di sposarsi) capace di svolgere un lavoro e di che tipo, studiare, adempiere il servizio militare, mantenere amicizie o rapporti di lavoro; indicare il tipo di relazione che aveva con i familiari, se aveva o meno abitudini voluttuarie, se rispettava o meno le leggi e le regole del convivere civile, ecc.. Può essere utile stabilire come si è svolto il fidanzamento: se vi erano delle incomprensioni, litigi, se ci sono state rotture. E' opportuno esporre le caratteristiche della relazione e dell'assolvimento degli obblighi coniugale;
- riportare i risultati dell'esame del soggetto, sia quelli dedotti dal colloquio sia quelli raggiunti dai test, esprimendo un'opinione sulla affidabilità di questi ultimi;
- descrivere in termini comuni, se possibile, quali sono le incidenze tipiche, nella vita ordinaria, dell'eventuale disturbo da lui osservato;
- indicare se tale disturbo appare in continuità con la storia clinica del soggetto;
- dire se, quanto acquisito sullo stato del periziato, sarebbe sufficiente per poter indicare una terapia adeguata o se per far ciò sarebbero necessari ulteriori accertamenti;

⁶⁸ I quesiti sono quelli posti ed ammessi dal ponente (quesiti degli avvocati, del difensore del vincolo, del ponente stesso).

che grado di difficoltà rappresenta per il periziato tale anomalia per portare avanti una vita tutto sommato normale. In particolare se considera il soggetto capace di portare avanti una vita matrimoniale con una certa normalità, e se sì per quali ragioni non lo sarebbe stato all'epoca delle nozze;

- indicare qual è il grado di certezza o probabilità scientifica delle conclusioni peritali, e ciò non soltanto in senso teorico, ma in rapporto ai mezzi specifici (e alla loro qualità) di cui ha potuto servirsi per arrivare ad esse (visite, anamnesi, test, atti del processo);
- fornire precise risposte ai quesiti del giudice riguardo all'esistenza di una patologia nel periziando al momento delle nozze e al suo effetto incapacitante in lui dell'uso di ragione oppure della discrezione di giudizio o dell'assunzione degli obblighi matrimoniali, in conformità alle argomentazioni esposte.

E' importante che, prima di rispondere ai quesiti, si esamini quanto di interesse psicologico e psichiatrico è emerso dagli atti in causa circa il soggetto o i soggetti da periziare.

Il tutto attraverso un riassunto il più "asettico" possibile della storia del soggetto periziato e della coppia (dal momento dell'incontro alla fine legale o meno della loro relazione)⁶⁹.

4.3.6. *Il riassunto degli eventi*

Nella parte iniziale della perizia viene indicata la *documentazione clinica presente* agli atti, inserendo, se esistenti, i documenti di tipo scientifico, come cartelle cliniche, denunce mediche, consulenze tecniche di parte o d'ufficio, in ordine cronologico.

Si propone di seguito un percorso di massima per la compilazione del riassunto, specificamente per ciò che riguarda la storia della coppia (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 345-346; Grossi, 1997/98):

⁶⁹ Per riassunto asettico si intende la narrazione di entrambi, se le versioni fornite sono difformi.

- la presentazione delle parti (attore/ricce, convenuto/a) includendo luogo e data di nascita, professione al momento dell'incontro, luogo, data e condizioni del loro incontro;
- l'età delle parti al momento della loro conoscenza;
- il racconto della loro frequentazione, cioè del periodo precedente al fidanzamento;
- la disamina delle eventuali sospensioni della relazione durante la frequentazione;
- la data, il luogo e la modalità del fidanzamento, intendendo con il regalo di un anello, la conoscenza delle rispettive famiglie o la festa di presentazione come coppia;
- l'indicazione di cosa pensavano le rispettive famiglie dei progetti matrimoniali della coppia e delle parti nella loro individualità;
- come e da chi venne organizzato il matrimonio;
- la data e il luogo delle nozze e narrazione dell'evento;
- l'età delle parti al momento delle nozze;
- il racconto dell'eventuale luna di miele, la consumazione o meno del matrimonio;
- il racconto di come inizialmente andò il matrimonio, dove andarono a vivere e l'impostazione dei ruoli coniugali;
- l'indicazione di quando insorsero i primi problemi nella coppia e modalità di risoluzione dei conflitti;
- il numero e le date di nascita dei figli e le modalità con cui la coppia ha affrontato l'allargamento del nucleo;
- organizzazione e svolgimento della genitorialità;
- problemi interni o esterni alla famiglia;
- il racconto di eventuali separazioni durante il matrimonio;
- la crisi finale, la definizione del divorzio con l'indicazione di anni totali di matrimonio.

Dopo il riassunto degli eventi, è possibile rispondere ai quesiti.

4.3.7. I quesiti

Di seguito può essere interessante prendere in considerazione alcuni dei quesiti principali (Cf. Petruccelli – Petruccelli, 2007, 346-349).

“Il perito descriva la personalità nonché l’indole caratteriale del soggetto ed il suo sviluppo psichico e psicologico all’epoca delle nozze”.

Questo quesito è introduttivo al successivo e serve a far capire al giudice che tipo di personalità ha la parte in causa. La descrizione della personalità del soggetto viene considerata partendo dalla famiglia d’origine: si indicano le figure componenti, le dinamiche familiari che emergono dagli atti di causa, l’atmosfera, le eventuali situazioni critiche o traumatiche familiari.

Poi si passa alla storia infantile ed adolescenziale della parte/i in esame. Si descrive lo sviluppo psicofisico del soggetto, eventuali ritardi e criticità, il percorso e l’andamento scolastico ed eventuali anni persi a scuola, malattie particolari, difficoltà, la descrizione delle relazioni amicali e col gruppo dei pari, la socializzazione in genere, le relazioni sentimentali, sessuali, l’attività lavorativa. Il tutto prima di conoscere l’altra parte in causa. Successivamente, ma sempre nella stessa sezione, si elencano le opinioni sul carattere del periziando in base a quanto emerge dalle dichiarazioni dei testimoni di entrambe le parti⁷⁰.

“Quale esatta diagnosi può formularsi a carico del soggetto? A quale epoca risale l’anomalia? E’ essa antecedente al matrimonio? Quale è la sua causa? Ha subito evoluzioni nel tempo o è rimasta stabile?”.

⁷⁰ In genere, l’anamnesi consiste nella raccolta di *dati ed informazioni* (non di *vissuti* in relazione ai fatti, che si rilevano invece tramite colloquio) che siano il più possibile obiettivi, ossia verificabili attraverso documentazione, o, qualora ciò non fosse possibile, specificando “riferiti dal soggetto”. L’anamnesi abbraccia diverse aree: familiare (d’origine ed attuale), fisiologica (sviluppo fisico), patologica (eventuali malattie), psicopatologica (possibili problematiche psichiche e/o comportamentali), scolastica e lavorativa, giudiziaria o istituzionale.

Questo è un quesito centrale. Di solito, il perito dovrebbe organizzare le sue idee intorno a questo quesito e successivamente elaborare le risposte per gli altri. La risposta è il frutto dell'esame degli atti, dove il perito raccoglie indicatori di interesse clinico, utilizzati per formulare la diagnosi, congiuntamente a quanto emerge dal colloquio clinico e dai test per supportare semmai la diagnosi e, quindi, esprimere un giudizio di massima coerenza⁷¹.

“Le anomalie, all'epoca del matrimonio, erano tali da influire negativamente sulle capacità intellettivo-estimativa e su quella volitiva del soggetto tanto da compromettere la capacità di comprensione critica?”.

Questo quesito riguarda la capacità di intendere e di volere della parte portatrice di un'eventuale anomalia, diagnosticata dal perito⁷².

“Era in grado il soggetto, a quel tempo, di assumere decisioni di una certa importanza per la propria vita?”.

In questo quesito il diritto canonico va oltre la semplice capacità di intendere e di volere, chiedendo al perito di pronunciarsi circa la capacità di poter fare le cose che si vogliono e che si sono scelte; il diritto canonico ammette che una persona possa voler fare le cose ma non riuscire nell'intento per cause psichiche.

“Cosa pensa il perito di quanto detto nella consulenza d'ufficio dal Dr. X?”.

In questo quesito viene richiesta una valutazione su quanto espresso da un altro specialista, la cui relazione è presente agli atti. Ciò, in genere, è richiesto quando l'esame precedente non ha chiarito qualche dubbio del giudice o del difensore del vincolo o degli avvocati di parte. La risposta a quesiti di questo tipo prevede un attento studio della metodologia usata e delle conclusioni raggiunte dal collega precedente.

⁷¹ Di solito in una perizia si possono incontrare valutazioni eseguite da altri periti. Queste precedenti consulenze sono di grande aiuto, specialmente se non si può visitare direttamente la parte in causa.

⁷² Spesso in questo quesito il perito si trova di fronte la difficoltà di spiegare e/o evidenziare l'immatunità psicoaffettiva.

“Le sue conclusioni sono fornite dalla necessaria certezza morale clinica?”.

Tale quesito intende sondare la qualità del giudizio peritale e le modalità con le quali il perito ha raggiunto la sua valutazione. Se il perito è riuscito personalmente a strutturare una psicodiagnosi completa, si può parlare di una certezza *scientifica*, altrimenti, soprattutto se l'analisi è stata effettuata dai soli atti di causa, è meglio esplicitare che la certezza è quella derivata dallo studio scientifico degli atti al cui limite si rimanda.

Alla fine di ogni perizia è corretto mettere una breve bibliografia dei testi scientifici di riferimento.

4.3.8. La valutazione della perizia da parte del giudice

Il giudice, prima di formulare la decisione sul caso, deve valutare attentamente la perizia, in ordine sia alla correttezza della stesura, sia all'attendibilità delle conclusioni raggiunte⁷³. La legge dà dei criteri di fondo sulla base dei quali deve essere effettuata l'opera di valutazione critica della perizia da parte del giudice (Cf. Grossi, 1997/98):

- la verifica che perito e giudice partano da una antropologia comune, non accettando presupposti antropologici non conciliabili con l'antropologia cristiana;
- la valutazione la base scientifica di partenza, certa ed universalmente accettata, verificata da una lunga esperienza clinica;

⁷³ La perizia non rientra nel ristretto gruppo di *prove legali* stabilite dal Codice, ma è parte delle cosiddette *prove libere*, il cui valore deve essere attribuito dal giudice, il quale gode di una piena libertà di giudizio. Il perito, ai sensi del can. 1578 § 3, può essere convocato per motivare meglio il suo parere, offrire le spiegazioni necessarie sui riferimenti nosografici e i termini impiegati, mostrare l'uso delle notizie raccolte negli atti, precisare il metodo seguito, ecc. La *recognitio* della perizia permette al giudice di avere un confronto diretto col perito. Alla discussione, nel processo matrimoniale hanno facoltà di intervenire, con il difensore del vincolo (parte pubblica e figura istituzionale del tribunale che tende a dimostrare, contrariamente ai coniugi, tutti gli elementi che mettano in luce la validità del vincolo matrimoniale), solo i patroni, che sono consulenti e difensori (can. 1678), per i quali, se si deve procedere sotto segreto, è prevista l'esclusione (can. 1559). Il giudice non è tanto tenuto a stimare il merito della perizia quanto piuttosto la correttezza, il rigore e l'obiettività del metodo seguito, la ricostruzione storica, la coerenza del ragionamento, il fondamento antropologico che ne è alla base (Cf. Zuanazzi, s.a., 326-332).

- l'analisi della congruità del metodo usato nell'indagine diretta della o delle parti, la sua affidabilità, la possibilità di ripeterla ulteriormente e verificarla, le condizioni di tempo e di luogo in cui l'indagine tecnica è stata svolta;
- l'accertamento che la perizia non si limiti ad una descrizione e classificazione di sintomi inquadrati in una etichetta diagnostica, ma che, mediante l'approfondimento dei dinamismi sottostanti riesca a spiegare come la psicopatologia scoperta al tempo del contratto sia arrivata a togliere la capacità di deliberare e decidere liberamente o/e la capacità di obbligarsi agli oneri essenziali del matrimonio;
- l'indicazione, oltre che della diagnosi, della gravità della medesima oggi ed al momento delle nozze, e la sua futura evoluzione in base alle conoscenze scientifiche unanimemente riconosciute ed accettate;
- la valutazione che l'esame e la ricostruzione storica dei fatti e delle testimonianze in atti, siano collocate nel loro obiettivo valore senza distorsioni operate al fine di raggiungere una tesi preconstituita;
- la verifica che l'esposizione analitica e corretta delle prove raccolte direttamente concorda con le eventuali documentazioni mediche in atti o perizie preesistenti;
- l'accertamento circa la logicità, la consequenzialità del ragionamento sviluppato dal perito per trarre le sue conclusioni, spiegando il come e il perché vi è pervenuto;
- l'assicurazione che il perito abbia risposto in dettaglio ai singoli quesiti.

4.4 . RIMOZIONE DEL DIVIETO DI PASSARE A NUOVE NOZZE⁷⁴

Una volta ottenuta la sentenza di nullità (doppia conforme), la parte 'simulante' (can. 1101) o cosiddetta 'incapace' (can. 1095) è sottoposta a divieto (*vetitum*) di contrarre nuove nozze, removibile tramite il seguente procedimento:

⁷⁴ Cf. Amati, 2009, 181-186.

- istanza alla Curia o al tribunale della parte interessata, secondo quanto scritto nel dispositivo di sentenza;
- convocazione ed interrogazione del giudice (unico) del soggetto, chiamato a deporre sotto giuramento;
- stesura da parte del giudice del Decreto di eventuale rimozione del divieto, consegnando alla parte relativa notifica perché sia trasmessa alla parrocchia di battesimo per la trascrizione nell'apposito Registro (annotazioni).

In genere, il divieto viene apposto alla parte simulante o che fu riconosciuta incapace, di cui il giudice dovrà appurare la nuova condizione. La rimozione del divieto, spettante al giudice, riguarda la liceità, non la validità dell'atto. Il motivo di comparizione del simulante o incapace davanti al giudice ha tre finalità:

- verificare di autorità se il soggetto effettivamente abbia mutato in modo sostanziale la sua posizione rispetto al tempo delle nozze precedenti, così da evitare il ripetersi di una nuova invalidità di matrimonio;
- informare ufficialmente il nuovo partner sul presupposto giuridico su cui si fondò la causa di nullità e regolarsi di conseguenza, fino alla possibilità di poter riconsiderare anche la sua decisione di matrimonio: ciò vuol dire che l'atto non è vincolante;
- tutelare la validità del sacramento come tale, essendo la Chiesa non padrona, ma custode dei sacramenti.

Qualora si tratti di simulazione (riserva), il giudice cercherà di appurare in modo scrupoloso quale sia il motivo del cambiamento di rotta, il cammino che lo ha portato alla nuova posizione, se ritratti di un convincimento personale del contraente o di assecondamento della comparte (sposarsi in chiesa), il lasso di tempo intercorso tra il primo matrimonio e l'attuale decisione.

All'altra parte, ossia al nuovo partner, si domanda se sia al corrente del fondamento giuridico che fu posto alla base del procedimento di nullità; qualora lo ignori,

ne viene messa al corrente. Questa, nel contempo, assume anche la funzione di teste riguardo al simulante, per testimoniare sulla sua veridicità e sull'effettivo cambiamento di vita, di propositi e di condizione.

Nel caso di incapacità, come nel corso del procedimento di nullità venne effettuata perizia d'ufficio sul soggetto, che ravvisò l'inidoneità agli oneri matrimoniali, così nella rimozione del divieto, in modo analogo, il colloquio con il giudice dovrà essere preceduto da accertamento del perito, che dovrà pronunciarsi sulla nuova situazione personale del soggetto. Sarebbe preferibile che, in questo caso, il perito sia il medesimo che esperì a suo tempo la prima perizia, per rendere più facile una comparazione; a titolo cautelativo, quasi sempre, convoca anche il futuro partner per dare una valutazione sulla loro compatibilità o capacità di relazione coniugale. Il giudice, sia in caso di simulazione sia di incapacità, lo informerà sulla situazione pregressa di colui che ebbe la causa. Nel caso di incapacità riconosciuta è necessario valutare la patologia del contraente emersa a suo tempo, la gravità, se fu prescritto un trattamento terapeutico, se permangono ancora eventuali residui o indizi di incapacità. Qualche dubbio insorge quando si tratta di remissioni troppo improvvise o 'miracolose' o ancora quando si ravvisano misticismi falsi o perfino deliranti, con tutti i suoi effetti disgregativi.

Tale revoca di divieto è sempre di tipo 'relativo', cioè legata a quella determinata persona che si vuole sposare e non ad altre.

Dunque, nel caso di riserva relativa al partner di un tempo, o di incapacità transitoria, in genere, o non si pone il divieto oppure non vi sono problemi seri per rimuoverlo.

4.5. RILIEVI CONCLUSIVI

Gli aspetti processuali, con speciale riferimento al canone 1095 del diritto canonico, sembrano richiedere flessibilità alle varie figure istituzionali coinvolte, in primis il perito e il giudice, con l'intento di integrare le reciproche conoscenze e realizzare un dialogo costruttivo.

CONCLUSIONE GENERALE

La natura e finalità del matrimonio canonico hanno portato a volgere l'attenzione sulla validità del consenso matrimoniale, alla luce delle varie ipotesi normative, e principalmente del canone 1095, implicando vari aspetti psicologico-giuridici, da cui è emersa la necessità di sviluppare e possedere apposite competenze peritali, nel caso venga richiesta dal giudice la perizia come mezzo di prova, per rispondere ai quesiti attinenti i casi di nullità matrimoniale.

BIBLIOGRAFIA

- ABAZIA L. [ed.] (2009), *La perizia psicologica in ambito civile e penale. Storia, sviluppi e pratiche*, Milano, FrancoAngeli.
- AMATI A. (2009), *L'imaturità psico-affettiva e matrimonio canonico (can. 1095, 2-3 CIC)*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
- BARBIERI C. - A. LUZZAGO – L. MUSSELLI (2005), *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
- BIANCHI P. (1998), *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Milano, Ancora Editrice, 2007.
- BONNET P. A. – C. GULLO [edd.] (1990), *L'imaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.
- FORNARI U. (1997), *Trattato di psichiatria forense*, Torino, UTET.
- GROSSI A. (1997/98), *L'intervento del perito nei casi di nullità matrimoniale in riferimento al canone 1095*, Tesi di perfezionamento, su:
http://www.psy.unipd.it/~forense/a_grossi.htm
- PETRUCCELLI I. – F. PETRUCCELLI [edd], (2007), *Introduzione alla psicologia giuridica. Campi applicativi e metodologie di intervento*, Milano, FrancoAngeli.

PROFITTA M. (2006), *L'incidenza della depressione nelle cause canoniche di nullità del matrimonio: profili medico-legali e probatori*, Città del Vaticano, Lateran University Press.

WATZLAWICK P. et al. (1971), *Pragmatica della comunicazione umana*, Roma, Astrolabio.

WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBERA, *Matrimonio canonico*, su:
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_canonico

ZUANAZZI G. (s.a.), *Psicologia e psichiatria nelle cause matrimoniali canoniche*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana.

INDICE

<i>Presentazione</i>	2
<i>Sommario</i>	3
<i>Introduzione generale</i>	5

CAPITOLO MATRIMONIO CANONICO

PRIMO

1.1.	Fonti	6
1.2.	Forma giuridica	7
1.3.	Matrimonio come sacramento	7
1.4.	Requisiti	8
1.5.	Fini	8
1.6.	Proprietà	9
1.7.	Elementi essenziali	9
1.8.	"Favor matrimonii"	10
1.9.	Matrimonio come diritto	11
1.10.	Impedimenti	11
1.11.	Difetti e vizi	19
1.12.	Rilievi conclusivi	22

CAPITOLO ASPETTI PSICOLOGICI E PSICHIATRICI DEL CONSENSO SECONDO MATRIMONIALE

2.1	Libertà e struttura dell'atto umano	23
2.1.1.	Volontà, ragione, affettività	24
2.1.2.	Scelta coniugale	24
2.1.3.	Amore e matrimonio	26
2.1.4.	Esperienze fallimentari	27
2.2.	Capacità di consenso	29
2.3.	Maturità e matrimonio canonico	30
2.4.	Immaturità psicoaffettiva e consenso matrimoniale	32
2.4.1.	Immaturità psicoaffettiva: manifestazioni	33
2.4.2.	Immaturità psicoaffettiva: implicazioni giuridiche per la validità del consenso in ambito canonico	35
2.5.	Disturbi transitori e condizioni esistenziali abnormi	37
2.6.	Rilievi conclusivi	40

CAPITOLO	MOTIVI DI NULLITÀ MATRIMONIALE	
TERZO		
3.1.	Cause che rendono nullo il matrimonio	42
3.2.	Canone 1095 CIC	44
3.2.1	Canone 1095, 1	46
3.2.2.	Canone 1095, 2	48
3.2.3	Canone 1095, 3	50
3.3.	Principi generali della nullità matrimoniale	57
3.4.	Rilievi conclusivi	59
CAPITOLO	ASPETTI GIURIDICI E PROCESSUALI NELLA NULLITÀ	
QUARTO	MATRIMONIALE	
4.1.	Processo canonico	60
4.2.	Rilievi di ordine psicologico-psichiatrico circa i principali strumenti probatori	65
4.2.1.	Deposizioni dei testi e dichiarazioni delle parti: psicologia della testimonianza	65
4.2.2.	La prova periziale	68
4.3.	Intervento del perito	70
4.3.1.	Ruolo del perito	71
4.3.2.	Tecnica della perizia	72
4.3.3.	Perizia super actis	74
4.3.4.	Valutazione diagnostica e prognostica	75
4.3.5.	Contenuto e struttura della relazione peritale	77
4.3.6.	Il riassunto degli eventi	79
4.3.7.	I quesiti	81
4.3.8.	La valutazione della perizia da parte del giudice	83
4.4.	Rimozione del divieto di passare a nuove nozze	84
4.5.	Rilievi conclusivi	86
	<i>Conclusione generale</i>	87
	<i>Bibliografia</i>	88
	<i>Indice</i>	90